SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 marzo 2006.

Individuazione degli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle relative modalità di erogazione.

DECRETO 7 marzo 2006.

Rideterminazione, per gli anni 2006-2008, della misura dei contributi statali recati per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e attribuiti agli enti beneficiari con decreto ministeriale del 18 marzo 2005, per tenere conto delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e individuazione delle relative modalità di erogazione.

06A02835 - 06A02836

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. **106.**

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *d)*, e 2, comma 4, della medesima legge n. 150 del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005, in data 7 dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005 a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione preliminare, nonché alla condizione formulata dalla stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1;

Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 1, comma 3, atteso che il potere di designazione del vicario, da parte del procuratore della Repubblica, ricomprende in sé anche il potere di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1, comma 4, atteso che la stessa previsione, contenuta nella legge di delegazione, della possibilità, per il procuratore della Repubblica, di «delegare» uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all'ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari, non può avere riguardo, dato il significato giuridico del concetto di delega, che al trasferimento dell'esercizio di parte del potere rientrante nella competenza dal procuratore della Repubblica, soggetto delegante, ai soggetti delegati sopra indicati, mentre, d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto degli uffici di grandi dimensioni, che il procuratore della Repubblica possa in prima persona gestire l'intero ufficio cui è preposto, sia pure «coadiuvato» dai soggetti di cui sopra;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e del parere favorevole espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Attribuzioni del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.

6. Il procuratore della Repubblica determina:

a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;

b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;

c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.

7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

Titolarità dell'azione penale

1. Il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione penale che esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati addetti all'ufficio. La delega può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Con l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato può presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.

Art. 3.

Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari

1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

Art. 4.

Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche

1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a)* e 2, comma 1, lettera *s)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.

Art. 5.

Rapporti con gli organi di informazione

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

Art. 6.

Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

Art. 7.

Abrogazioni e modificazioni

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) gli articoli 7-*ter*, comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

b) l'articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «ove non sia stato nominato un vicario».

Art. 8.

Decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera *d)*, e 2, comma 4 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico):

«Art. 1 *(Contenuto della delega)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a)-c) (omissis);

d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;».

«4. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b)* devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, sia abrogato l'art. 7-*ter*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b)*; prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al con-

siglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera *r)*, numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a)*, acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'art. 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 70-*bis* del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

«Art. 70-*bis (Direzione distrettuale antimafia)*. — 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 390 e 321 del codice di procedura penale:

«Art. 390 *(Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo)*. — 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3-*bis*. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.».

«Art. 321 *(Oggetto del sequestro preventivo)*. — 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-*bis*. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-*bis*. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione dei verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-*ter*. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-*bis* ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* e 2, comma l, lettera *s)*, della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:

«Art. 1 *(Contenuto della delega)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)*. — 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-r) (omissis);

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudi-

ziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:

«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 7-*ter* e l'art. 72 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificati dal presente decreto legislativo, con decorrenza indicata nell'art. 8 del decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 7-*ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)*. — 1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

3. *(Abrogato)*.

«Art. 72 *(Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario)*. — Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera *a)*.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale.».

— L'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) soppresso dal presente decreto legislativo con decorrenza indicata dall'art. 8 del decreto legislativo qui pubblicato, recava: «Designazione del pubblico ministero».

— Si riporta il testo dell'art. 109 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 109 *(Supplenza di magistrati del pubblico ministero)*. — In caso di mancanza o di impedimento :

del procuratore generale della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore della Repubblica, *ove non sia stato nominato un vicario* regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.».

06G0136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2006, n. **107.**

Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,

che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 20 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento esteri;

Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 112, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera *b)* del citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti giuridici, nonché il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica.

2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II

ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 3.

Tempo di lavoro

1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.

4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.

Art. 4.

Congedo ordinario, giornate di riposo e festività

1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo è comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata delle ferie è determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il funzionario diplomatico che è stato assente ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.

6. È obbligo del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno. In ogni caso, l'intero periodo maturato dovrà poter essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera.

7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.

10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.

11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tale caso, il godimento delle ferie di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al comma 9.

12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

13. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma è considerata giorno festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.

14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.

Art. 5.

Assenze per malattia e motivi di salute

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico che ne fa richiesta può essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sarà corrisposta retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svol-

gere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.

3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4. Il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto è il seguente:

a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;

b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera *a)*, per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera *a)*, per gli ulteriori sei mesi di assenza.

5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.

6. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario diplomatico è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi.

7. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente azienda sanitaria locale. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui alla lettera *a)* del comma 4.

8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.

9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario spetta la retribuzione di cui al comma 8 fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.

10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, è tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia, ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora, nonché l'invio all'Amministrazione della relativa certificazione.

Art. 6.

Aspettativa per motivi personali e di famiglia

1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

2. Il funzionario diplomatico rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

4. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 5.

5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.

Art. 7.

Congedi parentali

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.

2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e anche nei casi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine.

3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.

4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.

5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre.

7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

8. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 8.

Permessi per esigenze personali

1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge, o del convivente stabile, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente lettera *b)*, il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

c) documentati motivi personali, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4.

4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.

5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono le ferie.

6. Il funzionario diplomatico ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

Art. 9.

Distacchi sindacali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici è determinato nel contingente complessivo di n. 3.

2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed adotta il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministti - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari diplomatici che ricoprono

cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retibuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 21.

Art. 10.

Permessi sindacali

1. Per l'espletamento del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo del 24 marzo 2000, n. 85, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di n. 90 minuti, per ciascun funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo, alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 3.

3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede la Direzione generale per il personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale al Ministero degli affari esteri, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 che intendano fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale del personale ed al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla Direzione generale per il personale.

7. Tenuto conto della specifcità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati anche in misura pari ad una giornata lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del lecreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed adotta il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali citate comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. I funzionari diplomatici di cui al comma 1 dell'articolo 10 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.

5. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Adempimenti dell'Amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 9 ed al comma 3 dell'articolo 10, la Direzione generale per il personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per il personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per il personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando anche procedure informatizzate; predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per il personale, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.

4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per il personale, utilizzando le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente annuo delle ore di permessi retribuiti definito ai sensi dell'articolo 10, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali retribuiti e non nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto per quanto attiene ai distacchi e dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

8. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Tutela del dirigente sindacale

1. Il funzionario della carriera diplomatica, dirigente sindacale, non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

2. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Art. 14.

Assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili

1. L'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, attiva per i funzionari diplomatici un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa, che copra anche gli oneri di patrocinio legale nei processi in cui il funzionario diplomatico è coinvolto per attività connesse a compiti istituzionali, destinando allo scopo, con le modalità previste dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, quota parte delle risorse aggiuntive stanziate dalla legge finanziaria per l'anno 2006 in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 15.

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.

Art. 16.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 lo stipendio tabellare è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	euro	78.779,64
Ministro plenipotenziario	euro	63.176,14
Consigliere d'ambasciata	euro	45.767,39
Consigliere di legazione	euro	35.074,22
Segretario di legazione	euro	22.489,36

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	euro	95.875,00
Ministro plenipotenziario	euro	79.300,00
Consigliere d'ambasciata	euro	62.833,33
Consigliere di legazione	euro	51.458,33
Segretario di legazione	euro	37.158,33

Art. 17.

Indennità integrativa speciale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144. Il conglobamento non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.

Art. 18.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.

Art. 19.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) euro 223,12 mensili *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2005;

b) euro 9,56 mensili *pro capite* per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sulla competenza 2006.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2004.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 20.

Retribuzione di posizione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono determinate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale	euro 78.000,00
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069	euro 52.851,27
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069	euro 20.867,85
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069	euro 13.277,56
e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069	euro 7.835,94
f) Funzionari addetti agli uffici	euro 6.747,61

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale	euro 91.000,00
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069	euro 65.500,00
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069	euro 31.000,00
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069	euro 21.000,00
e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069	euro 11.400,00
f) Funzionari addetti agli uffici	euro 7.835,00

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per il biennio economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	euro 20.867,85
Ministro plenipotenziario	euro 13.277,56
Consigliere d'ambasciata	euro 7.835,94
Consigliere di legazione	euro 6.747,61
Segretario di legazione	euro 6.747,61

Art. 21.

Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti come segue:

a) Segretario generale	100
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069	79,77
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069	72
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069	41,29
e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069	24,37
f) Funzionari addetti agli uffici	20,98

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i parametri della retribuzione di risultato sono ridefiniti come segue:

a) Segretario generale	100
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069	80
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069	72
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069	42
e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069	25
f) Funzionari addetti agli uffici	21

Art. 22.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 16 e 20 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Procedure di soluzione delle controversie

1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti può avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.

2. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso. La commissione è presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione.

3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1 un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, può consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.

4. Con cadenza annuale, la commissione di cui al comma 2 redige una relazione sui casi esaminati e in tale sede può formulare suggerimenti e raccomandazioni sull'attuazione del presente decreto, incluso il profilo delle pari opportunità alla luce dei principi e delle norme generali in materia.

Art. 24.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.690.000,00 per l'anno 2004, in euro 15.700.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 15.871.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 1.690.000,00 per l'anno 2004 ed a euro 3.230.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 470.000,00 per l'anno 2005 ed a euro 641.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 12.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte di conti il 28 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 163

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è il seguente:

«Art. 112 *(Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego)*. — I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) la procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;

d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera *b)* che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'àmbito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento neoziale.».

— Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino della carreraa diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2000, n. 85.

— Il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni, riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del personale della carriera diplomatica.

— Il testo del comma 47 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), è il seguente:

«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze annate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».

— Il testo del comma 89 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), è il seguente:

«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incremen-

tate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

— Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), è il seguente:

«Art. 13 *(Disposizioni per il personale della carriera doplomatica)*. — 1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(abrogata)*.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

«Art. 1. — Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto *a)* del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto *b)* del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta l'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, testo sostituito dell'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:

«Art. 103 *(Periodo di prova)*. — I vincitori del concorso di cui all'art. 99-*bis* del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera *a)* dell'art. 102, che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.

Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego è risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.

I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso è calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso.».

Note all'art. 7:

— Il testo degli articoli 16, 17, 28, 32, 39, 47 e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è il seguente:

«Art. 16 *(Divieto di adibire al lavoro le donne)* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4). — 1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.».

«Art. 17 *(Estensione del divieto)* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10). — 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera *a)* del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.».

«Art. 28 *(Congedo di paternità)* (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-*bis*, commi 1 e 2). — 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

«Art. 32 *(Congedo parentale)* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). — 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il conedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

«Art. 39 *(Riposi giornalieri della madre)* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10). — 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».

«Art. 47 *(Congedo per la malattia del figlio)* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5). — 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

«Art. 56 *(Diritto al rientro e alla conservazione del posto)* (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1). — 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Nota all'art. 8:

— Il testo del comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

«3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.».

Nota all'art. 9:

«Per l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, di vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Per l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), è il seguente:

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi

previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 12:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1998, n. 82, supplemento ordinario e corretto con avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90 e nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1998, n. 117.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosgto 1990, n. 192.

— Il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge quadro sul pubblico impiego), è il seguente:

«Art. 16 *(Relazione al Parlamento)*. — Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.».

Nota all'art. 14:

— Per l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, (Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 184), è il seguente:

Art. 3 *(Indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

Ambasciatore	€ 9.329,40
Ministro plenipotenziario	€ 9.036,96
Consigliere di ambasciata	€ 8.113,56
Consigliere di legazione	€ 7.704,00
Segretario di legazione	€ 7.554,72

2. Restano ferme le disposizioni dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.».

— Il testo del comma 10 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente:

«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizioni di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».

Nota all'art. 18:

Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, (Recepimento, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al bien-

nio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia), è il seguente:

«Art. 16 *(Retribuzione individuale di anzianità)*. — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 17, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.».

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è il seguente:

«Art. 17 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;

b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000;

c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica;

f) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalità indicate nell'art. 16;

g) un importo pari a L. 311.990 mensili *pro capite* per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili *pro capite*, per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili *pro capite* per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *i)* del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° luglio 2000.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, è il seguente:

«Art. 4 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)*. —1. Il fondo di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 100,38 mensili *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2002;

b) € 148,69 mensili *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2003.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 10 gennaio 2002.

3. Nell'àmbito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 118 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è il seguente:

«Art. 18 *(Retribuzione di posizione)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale L. 35.286.000;

b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069 L. 29.993.000;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *c)* del decreto n. 2069 L. 25.406.000;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *d)* del decreto n. 2069 L. 21.877.000;

e) funzionari di cui all'art. 1, lettera *e)* del decreto n. 2069 L. 14.114.000;

f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1.

3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.

4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

ambasciatore L. 29.993.000;

ministro plenipotenziario L. 21.877.000;

consigliere di ambasciata L. 14.114.000;

consigliere di legazione L. 12.350.000;

segretario di legazione L. 12.350.000.».

— Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, come sostituito dall'art. 16 del decereto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è il seguente:

«Art. 16 *(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)*. — La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico.

Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna Direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è il seguente:

«Art. 19 *(Retribuzione di risultato)*. — 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni:

a) Segretario generale: 100;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto n. 2069: 85;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *c)* del decreto n. 2069: 72;

d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *d)* del decreto n. 2069: 62;

e) funzionari di cui all'art. 1, lettera *e)* del decreto n. 2069: 40;

f) funzionari addetti agli uffici: 35.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato è determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1.

3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.».

Note all'art. 23:

— Per l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse.

— Il test del comma 1, n. 2), dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è il seguente:

«Art. 27 *(Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica)*. — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

(omissis);

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego.».

— Il testo del comma 2, lettera *e)* dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 5 *(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)*. — *(Omissis)*.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

(omissis);

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

(omissis›).».

Nota all'art. 25:

Per l'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si vedano le note alle premesse.».

06G0124

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Battista Genova;

Considerato che, in data 4 febbraio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Battista Genova.

Il citato amministratore, in data 4 febbraio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9852/2006 AREA 2ª EE.LL. del 25 febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 1º marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Trivigliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trivigliano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trivigliano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Zampa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trivigliano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 febbraio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4110/area II U.R.E.L. del 20 febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trivigliano (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Zampa.

Roma, 1° marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Vimercate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Vimercate (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Enrico Brambilla;

Considerato che, in data 4 febbraio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vimercate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ennio Mario Sodano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vimercate (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enrico Brambilla.

Il citato amministratore, in data 4 febbraio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vimercate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ennio Mario Sodano.

Roma, 1° marzo 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A02701

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2006.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cariati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cariati (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Carlo Ponte;

Considerato che il dott. Carlo Ponte non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Gonzales è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Cariati (Cosenza) in sostituzione del dott. Carlo Ponte, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

06A02702

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2006.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Marano Principato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marano Principato (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Vercillo;

Considerato che la dott.ssa Maria Vercillo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Chiellino è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Marano Principato (Cosenza) in sostituzione della dott.ssa Maria Vercillo, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

06A02703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2006.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Ceregnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 dicembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ceregnano (Rovigo) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Antonello Roccoberton;

Considerato che il dott. Antonello Roccoberton non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Anna Antonella Pitrelli è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Ceregnano (Rovigo) in sostituzione del dott. Antonello Roccoberton, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

06A02704

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 9 marzo 2006.

Protocollo attuativo del comma 10 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sancito tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, relativo alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 9 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro, che con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze tratta i dati di cui all'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari; che, perseguita tale finalità, i dati sono utilizzati per scopi statistici ed altri compiti istituzionali solo in forma anonima, eliminato ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il codice fiscale, il codice a barre della tessera sanitaria e il numero progressivo regionale delle ricette;

Considerato che il comma 9 del citato art. 50, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito;

Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro, che gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, il quale, tra l'altro, non consente ai soggetti non autorizzati di risalire al codice fiscale dell'assistito;

Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), istituita ai sensi dell'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personalità giuridica di diritto pubblico, svolge compiti e funzioni originariamente assegnati al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, in particolare controllo e monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi dei farmaci di cui ai commi 3 e 5 del predetto art. 48;

Ritenuto comunque di assicurare al Ministero della salute, all'AIFA e alle regioni le elaborazioni di carattere statistico con dati anonimi, privi di ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il codice fiscale e il codice a barre della tessera sanitaria;

Ritenuto di definire con il presente protocollo le linee generali delle modalità di trasmissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, salva la possibilità di recepire peculiari esigenze da definirsi con specifico protocollo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole nella riunione del 20 luglio 2005;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2006;

Sanciscono:

Art. 1.

Modalità di trasmissione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, con modalità telematica, al Ministero della salute, Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e alle regioni, i dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche, con esclusione del codice fiscale dell'assistito.

2. I dati delle ricette, di cui al comma 1, vengono trasmessi entro venti giorni solari dalla data di ricezione dell'ultimo invio relativo al mese precedente; i dati trasmessi sono quelli risultanti dai trattamenti automatici effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica e il riscontro dei dati stessi, nonché per la liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti dalle strutture di erogazione di servizi sanitari.

3. Le modalità di trasmissione telematica e le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 9 marzo 2006

p. *Il Ministero dell'economia e delle finanze*
Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

p. *Il Ministero della salute*
Il capo del Dipartimento della qualità
MASTROCOLA

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE TECNICO

Comma 10, art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

1. MODALITÀ DI COLLOQUIO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1.1 GENERALITÀ

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

- per "amministrazione", il Ministero della salute, l'Agenzia del Farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- per "servizio di trasmissione telematica dei dati", il sistema informatico realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche;
- per "file", l'archivio elettronico contenente i dati delle ricette trasmesse;
- per "utenti del servizio di trasmissione telematica dei dati", i soggetti appartenenti alle amministrazioni che effettuano la ricezione di file.

1.2 SERVIZIO DI TRASMISSISIONE TELEMATICA DEI DATI

Il servizio di trasmissione telematica dei dati è reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è utilizzabile da parte delle amministrazioni in possesso di un proprio sistema informativo, per la ricezione dei dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche.

Il servizio di trasmissione telematica dei dati consente di ricevere i file trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite un sistema di "File Transfert", secondo tempi e modalità descritti nei paragrafi successivi.

1.2.1 UTENTI DEL SERVIZIO

Gli utenti a cui é rivolto il servizio di trasmissione telematica dei dati sono individuati a cura di ciascuna amministrazione e devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze.

1.2.2 ABILITAZIONE AL SERVIZIO

Le amministrazioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soggetti preposti alle operazioni di trasmissione telematica dei dati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce ai suddetti soggetti un apposito software personalizzato e un codice identificativo con il relativo codice di accesso.

L'utilizzo del software e l'autorizzazione concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze agli utenti preposti al servizio telematico ha validità annuale e si intende automaticamente rinnovata, salvo rinuncia da parte dell'utente o revoca comunicata dall'amministrazione competente.

1.2.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di interscambio utilizza una rete TCP/IP e protocolli di trasmissione sicuri (SSL o TLS).

L'utilizzo del servizio di trasmissione telematica dei dati comporta la necessità per l'utente di dotarsi di infrastrutture tecnologiche con specifiche caratteristiche che consentano il collegamento al sistema del Ministero dell'economia e delle finanze.

La connessione telematica al sistema può avvenire tramite reti pubbliche (RUPA. – INTERDOMINIO) o reti ad esse interconnesse, nonché tramite la rete internet attraverso i servizi di connessione offerti da un Internet Service Provider.

Il servizio di trasmissione telematica dei dati utilizza un apposito software, messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, che effettua le operazioni di File Transfer.

Le principali caratteristiche del software consentono di:

- adattarsi a piattaforme eterogenee e diversi protocolli di trasmissione (SNA, X25 e TCP/IP);
- effettuare trasferimenti multipli contemporaneamente (Parallel Sysplex);

- garantire i criteri di sicurezza, compressione, crittografia ed integrità dei dati trasferiti;
- ripristinare automaticamente la trasmissione, tramite la tecnica di Check Point Restart, in caso di incompleta ricezione dei dati.

Eventuali modifiche alle caratteristiche tecniche del collegamento o del software messi a disposizione saranno tempestivamente comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente agli utenti interessati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze metterà a disposizione degli utenti un servizio di assistenza telefonica al fine di fornire il supporto e l'assistenza tecnica necessaria per la trasmissione dei dati.

1.2.4 UTILIZZO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasmissione telematico dei dati è disponibile nei giorni dal lunedì al venerdì, 24 ore su 24, e il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Il Ministero dell'economia e delle finanze può, in ogni caso, sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso comunicando preventivamente, ove possibile, tale sospensione.

È facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme più opportune, al fine di migliorare la funzionalità del servizio.

1.2.5 FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO

Le funzioni rese disponibili dal sistema consentono di effettuare le seguenti operazioni di autenticazione e ricezione telematica dei dati.

Autenticazione

La fase di autenticazione consente la corretta identificazione degli utenti abilitati alle operazioni di trasmissione telematica ed avviene attraverso la verifica del codice identificativo (user-ID) e del codice di accesso (password) precedentemente assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricezione telematica dei dati

La funzione di ricezione presenta all'utente tutti i file di propria competenza, predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze; l'utente potrà, quindi, effettuare una operazione manuale di ricezione dei file prescelti, ovvero utilizzare funzioni automatiche di ricezione dei file mediante appositi parametri di configurazione del prodotto.

La funzione di ricezione permette, pertanto, di trasferire un "file virtuale" che viene automaticamente convertito e rappresentato secondo l'architettura e il sistema operativo utilizzato dall'utente.

Al termine dell'operazione l'esito della trasmissione viene comunicato all'utente con opportuni messaggi e segnalazioni.

2. SPECIFICHE TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI FILE

2.1 GENERALITÀ

Ciascuna fornitura dei dati si compone di una sequenza di record aventi lunghezza fissa.

Ciascuna fornitura viene identificata da una sigla che caratterizza la natura delle informazioni, registrata nel record di testa della fornitura stessa.

Ogni record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

La regola generale per la costruzione dei record dei file è la seguente:

1 record di testa (tipo record 0)	è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e dell'ente destinatario dell'invio telematico.
N record di dettaglio (tipo record 1)	è il record che contiene le informazioni oggetto della trasmissione.
1 record di coda (tipo record 9)	è il record di coda della fornitura e contiene dati riepilogativi della fornitura stessa.

Il formato previsto per la predisposizione dei file è ASCII.

2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD

La sequenza dei record all'interno della fornitura rispetta le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "0", posizionato come primo record della fornitura;

- presenza di un record di dettaglio di tipo "1" per ogni singolo elemento oggetto della fornitura;
- presenza di un solo record di tipo "9", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD

I record contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

2.4 LA STRUTTURA DEI CAMPI

I campi dei record possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, rispettivamente il simbolo N o AN. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date) nella sezione "contenuto informativo dei campi" ne viene indicato il formato.

I campi non numerici sono allineati a sinistra con l'impostazione a spazi delle parti non utilizzate; in caso di assenza del dato il campo viene impostato completamente a spazi.

I campi definiti alfanumerici contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z, impostati in maiuscolo, con inclusione dell'apostrofo e dell'accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale.

I campi a struttura numerica sono allineati a destra con riempimento a zeri; in caso di assenza del dato il campo viene impostato a zeri.

3. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

3.1 DATI RELATIVI ALLE RICETTE

Il Ministero dell'economia e delle finanze invia, con modalità telematica, i dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche, con esclusione del codice fiscale dell'assistito, al Ministero della salute, all'Agenzia del farmaco, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno per la propria competenza.

I dati delle ricette vengono trasmessi, con frequenza mensile, entro 20 giorni solari dalla data di ricezione dell'ultimo invio relativo al mese precedente, da parte delle strutture di erogazione di servizi sanitari.

I dati trasmessi sono quelli risultanti dai trattamenti automatici effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica e il riscontro dei dati stessi, nonché per la liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.

3.2 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute si pone il raggiungimento di importanti finalità, tra le quali:

- monitoraggio dello stato di salute della popolazione;
- monitoraggio dell'efficacia/efficienza del sistema sanitario;
- monitoraggio dell'appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni in rapporto alla domanda di salute.

La soluzione adottata prevede che l'invio dei dati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga in modo anonimo.

3.3 DESCRIZIONE DEI FILE RELATIVI ALLE RICETTE FARMACEUTICHE

3.3.1 RECORD DI DETTAGLIO RICETTE FARMACEUTICHE

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Tipologia
1.	1-3	3	Codice Regione/Provincia Autonoma della farmacia che ha evaso la ricetta	AN
2.	4-6	3	Codice ASL della farmacia che ha evaso la ricetta	AN
3.	7-11	5	Codice farmacia che ha evaso la ricetta	AN
4.	12-14	3	Identificativo della ricetta Codice ente di competenza (Regione o Provincia Autonoma o sede SASN)	AN
5.	15-16	2	Identificativo della ricetta Ultime 2 cifre dell'anno di produzione del ricettario	N
6.	17-25	9	Identificativo della ricetta Numerazione progressiva della ricetta nell'ambito del medesimo ente competente	N
7.	26-26	1	Identificativo della ricetta Carattere di controllo di parità del progressivo della ricetta	AN
8.	27-28	3	Età dell'assistito derivante dai dati del Codice Fiscale indicato in ricetta	N
9.	29-29	1	Sesso dell'assistito derivante dai dati del Codice Fiscale indicato in ricetta	AN
10.	30-31	2	Sigla della provincia nella quale è situata la ASL di competenza dell'assistito	AN
11.	32-34	3	Codice della ASL di competenza dell'assistito	AN
12.	35-35	1	Flag ricetta (suggerita, altro)	AN
13.	36-45	10	Data compilazione del medico nel formato aaaa-mm-gg	AN
14.	46-55	10	Data evasione ricetta da parte della farmacia erogante nel formato aaaa-mm-gg	AN
15.	56-57	2	Tipo ricetta	AN
16.	58-58	1	Tipo esenzione	AN
17.	59-64	6	Codice esenzione per Condizione, Patologia o Malattia Rara in base a tabella	AN

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Tipologia
18.	65-66	2	Tipologia di raggruppamento delle ricette prevista per la tariffazione	AN
19.	67-69	3	Numero totale confezioni	N
20.	70-77	8	Totale importo sconto all'SSN Da ricetta	N
21.	78-85	8	Totale importo sconto all'SSN calcolato	N
22.	86-91	6	Totale importo quota assistito da ricetta	N
23.	92-97	6	Totale importo quota assistito calcolato	N
24.	98-103	6	Totale importo quota percentuale da ricetta	N
25.	104-109	6	Totale importo quota percentuale calcolato	N
26.	110-115	6	Importo contributo turno diurno/notturno	N
27.	116-121	6	Totale importo galenico	N
28.	122-127	6	Totale importo ricetta inviato	N
29.	128-133	6	Totale importo ricetta calcolato	N
30.	134-139	6	Totale onere distribuzione	N
31.	140-141	2	Sigla dello Stato estero di appartenenza dell'assistito	AN
32.	142-169	28	Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera	AN
33.	170-189	20	Numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzione estera	AN
34.	190-209	20	Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera	AN
35.	210-218	9	Codice prodotto AIC o Paraf	AN
36.	219-228	10	Codice targatura identificativo della singola confezione	AN
37.	229-229	1	Classe di concedibilità SSN o SSR	AN
38.	230-232	3	Nota AIFA del prodotto	AN
39.	233-235	3	Quantità erogata	N
40.	236-241	6	Prezzo al pubblico vigente al momento dell'erogazione inviato	N

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Tipologia
41.	242-247	6	Prezzo al pubblico vigente al momento dell'erogazione calcolato	N
42.	248-249	2	Iva del prodotto vigente al momento dell'erogazione inviata	N
43.	250-251	2	Iva del prodotto vigente al momento dell'erogazione calcolata	N
44.	252-259	8	Sconto SSN inviato	N
45.	260-267	8	Sconto SSN calcolato	N
46.	268-268	1	Flag indicante se il prodotto è stato sostituito.	N
47.	269-274	6	Prezzo di riferimento prodotto inviato	N
48.	275-280	6	Prezzo di riferimento prodotto calcolato	N
49.	281-286	6	Importo quota assistito prodotto inviato	N
50.	287-292	6	Importo quota assistito prodotto calcolato	N
51.	293-298	6	Importo quota percentuale prodotto inviato	N
52.	299-304	6	Importo quota percentuale prodotto calcolato	N
53.	305-310	6	Onere percentuale distribuzione prodotto inviato	N
54.	311-316	6	Onere percentuale distribuzione prodotto calcolato	N
55.	317-489	173	Codice anonimo	AN

Per ogni fustella associata alla ricetta si registra un record con lo stesso codice ricetta.

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD

Campo	Note
Campo 1-2-3	Identificano la struttura inviante
Campo 4-5-6-7	Identifica il codice ricetta
Campo 10-11	Valori riportati dalla struttura erogante sulla base di quanto indicato sulla ricetta
Campo 12	Valori: S=suggerita, A=altro
Campo 15	Valori: EE = Assicurati extra-europei in temporaneo soggiorno UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno NA = Assistiti SASN con visita ambulatoriale ND = Assistiti SASN con visita domiciliare NE= Assistiti da istituzioni estere NX=Assistito SASN extraeuropeo ST = Straniero in temporaneo soggiorno DP = Distribuzione per conto AD = Pazienti in assistenza domiciliare integrata
Campo 16	Valori: 0= Altro 1= Non esente (assistito soggetto a ticket) 2= Esente per Condizione 3= Esente per Patologia 4= Esente per Malattia Rara 5= Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di Guerra
Campo 20-21	Le ultime 5 cifre sono decimali
Campo 22-23-24-25-26-27-28-29-30	Le ultime 2 cifre sono decimali
Campo 38	Nota AIFA inviata dalla farmacia
Campo 40-41	Ciascun importo indica nelle ultime 2 cifre il valore decimale
Campo 44-45	Ciascun importo indica nelle ultime 5 cifre il valore decimale
Campo 47-48-49-50-51-52-53-54	Ciascun importo indica nelle ultime 2 cifre il valore decimale
Campo 55	Riporta una codifica anonima dell'assistito, fruitore della prestazione sanitaria

3.4 DESCRIZIONE DEI FILE RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

3.4.1 RECORD DI DETTAGLIO RICETTE SPECIALISTICHE

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Tipologia
1.	1-3	3	Codice Regione o provincia autonoma della struttura specialistica che ha erogato la prestazione	AN
2.	4-6	3	Codice ASL o Azienda Ospedaliera della struttura specialistica ha erogato la prestazione	AN
3.	7-12	6	Codice della struttura specialistica che ha erogato la prestazione	AN
4.	13-15	3	Codice Regione o Provincia Autonoma o sede SASN rilevato dal codice ricetta	AN
5.	16-17	2	Ultime 2 cifre dell'anno di produzione del ricettario rilevato dal codice ricetta	AN
6.	18-26	9	Identificativo della ricetta Numerazione progressiva della ricetta nell'ambito del medesimo ente competente	N
7.	27-27	1	Carattere di controllo di parità del progressivo della ricetta	AN
8.	29-30	3	Età dell'assistito derivante dai dati del Codice Fiscale indicato in ricetta	N
9.	31-31	1	Sesso dell'assistito derivante dai dati del Codice Fiscale indicato in ricetta	AN
10.	32-33	2	Sigla della provincia nella quale è situata la ASL di competenza dell'assistito	AN
11.	34-36	3	Codice della ASL di competenza dell'assistito	AN
12.	37-37	1	Indica l'informazione di ricetta suggerita, ricovero, ecc	AN
13.	38-47	10	Data compilazione del medico nel formato aaaa-mm-gg	AN
14.	48-57	10	Data evasione ricetta da parte della farmacia erogante nel formato aaaa-mm-gg	AN
15.	58-59	2	Tipo ricetta	AN
16.	60-60	1	Tipo esenzione	AN
17.	61-66	6	Codice esenzione per Condizione, Patologia o Malattia Rara in base a tabella	AN
18.	67-73	7	Codice diagnosi/quesito diagnostico Codice secondo la tabella ICD-9-CM	AN
19.	74-76	3	Numero totale prestazioni erogate	N
20.	77-82	6	Valore della franchigia a carico dell'assistito inviato	N
21.	83-88	6	Valore della franchigia a carico dell'assistito calcolato	N

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Tipologia
22.	89-94	6	Totale importo a carico SSN inviato	N
23.	95-100	6	Totale importo a carico SSN calcolato	N
24.	101-102	2	Sigla dello Stato estero di appartenenza dell'assistito	AN
25.	103-130	28	Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera	AN
26.	131-150	20	Numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzione estera	AN
27.	151-170	20	Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera	AN
28.	171-179	9	Codice del presidio erogatore della prestazione	AN
29.	180-188	9	Codice della prestazione come da nomenclatore terapeutico nazionale/regionale	AN
30.	189-190	2	Codice del reparto erogatore della prestazione	AN
31.	191-192	2	Codice identificativo della branca della prestazione inviata	AN
32.	193-194	2	Codice identificativo della branca della prestazione come da nomenclatore terapeutico nazionale/regionale	AN
33.	195-204	10	Data prenotazione nel formato aaaa-mm-gg	AN
34.	205-214	10	Data inizio trattamento nel formato aaaa-mm-gg	AN
35.	215-224	10	Data fine trattamento nel formato aaaa-mm-gg	AN
36.	225-226	2	Tipologia prestazione: erogazione prestazione ambulatoriale, prestazione domiciliare, ecc.	AN
37.	227-229	3	Quantità prestazioni/prodotto somministrato	N
38.	230-235	6	Tariffa della prestazione vigente al momento dell'erogazione inviata	N
39.	236-241	6	Tariffa della prestazione vigente al momento dell'erogazione calcolata	N
40.	242-414	173	Codice anonimo	AN

Per ogni fustella associata alla ricetta si registra un record con lo stesso codice ricetta.

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD

Campo	Note
Campo 1-2-3	Identificano la struttura inviante
Campo 4-5-6-7	Identifica il codice ricetta
Campo 10-11	Valori riportati dalla struttura erogante sulla base di quanto indicato sulla ricetta
Campo 12	Valori: S−suggerita, A−altro
Campo 15	Valori: EE = Assicurati extra-europei in temporaneo soggiorno UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno NA = Assistiti SASN con visita ambulatoriale ND = Assistiti SASN con visita domiciliare NE= Assistiti da istituzioni estere NX=Assistito SASN extraeuropeo ST = Straniero in temporaneo soggiorno DP = Distribuzione per conto AD = Pazienti in assistenza domiciliare integrata
Campo 16	Valori: 0= Altro 1= Non esente (assistito soggetto a ticket) 2= Esente per Condizione 3= Esente per Patologia 4= Esente per Malattia Rara 5= Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di Guerra
Campo 20-21-22-23-38-39	Ciascun importo indica nelle ultime 2 cifre il valore decimale
Campo 40	Riporta una codifica anonima dell'assistito, fruitore della prestazione sanitaria

06A02747

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Los.Tras.» a r.l., in Bitonto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 17 maggio 2002 e successivo accertamento del 18 novembre 2002, nonché la nota del Ministero delle attività produttive n. 1478471 del 15 luglio 2003 relativa all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Los.Tras.» a r.l., con sede in Bitonto, posizione n. 7894, costituita per rogito del notaio Francesco Mazza in data 18 gennaio 1997, repertorio n. 9778, codice fiscale n. 05113330723, registro società n. 57647, R.E.A. n. 401564, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 25 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02551

DECRETO 25 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «S. Angelo Bellarotola» a r.l., in Bitonto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545- *septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 10 febbraio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

La società cooperativa «S. Angelo Bellarotola» a r.l., con sede in Bitonto, posizione n. 5919, costituita per rogito del notaio Marderic Caterina in data 13 ottobre 1986, repertorio n. 1967, codice fiscale n. 03587460720, registro società n. 20405, R.E.A. n. 266412, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 25 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02561

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Haiti» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio lo Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Haiti» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2318, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 15 febbraio 1972, repertorio n. 45659, registro società n. 2575, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02562

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Clara» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Clara» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2329, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 22 novembre 1971, repertorio n. 44105, registro società n. 2528, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02563

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Aurora» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Aurora» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2328, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 19 novembre 1971, repertorio n. 44102, registro società n. 2529, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02564

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Francese» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «La Francese» a r.l., con sede in Barletta, pos. n. 2323, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 10 dicembre 1971, repertorio n. 44372, registro società n. 2546, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02565

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Il Carpentiere» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Il Carpentiere» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2319, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 24 novembre 1971, repertorio n. 40116, registro società n. 2539, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02566

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Portland» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Portland» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2330, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 29 novembre 1971, repertorio n. 44133, registro società n. 2540, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02567

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Meriggio» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Meriggio» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2321, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 29 novembre 1971, repertorio n. 44132, registro società n. 2537, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02568

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Pepe» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Pepe» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2322, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 24 novembre 1972, repertorio n. 44114, registro società n. 2538, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02569

DECRETO 27 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Kennedy» a r.l., in Barletta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto in data 18 maggio 2005, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Kennedy» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 2325, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio in data 26 novembre 1971, repertorio n. 44125, registro società n. 2548, R.E.A. n. //, codice fiscale //, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 27 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TOSCHES

06A02570

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «C.N.P.P.T. Soc. Coop. a r.l.», in Marina di Ginosa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai più svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente all'anno 2002;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 è stato depositato al registro delle imprese in data 30 giugno 2003;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «C.N.P.P.T. Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Marina di Ginosa (Taranto), posizione BUSC n. 1289/169273, costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Accolla di Taranto in data 26 aprile 1979, repertorio n. 323235, raccolta n. 14276, codice fiscale 00362530735, omologata dal tribunale di Taranto in data 8 giugno 1979, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02552

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Athena Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale Athena Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2679/290904, costituita per rogito notaio dott. Giovanna Pignatelli di Palagiano in data 23 novembre 1999, repertorio n. 22257, raccolta n. 2779, codice fiscale 02296300730, omologata dal tribunale di Taranto in data 15 dicembre 1999, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02553

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Sicurezza Soc. Coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha più svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente all'anno 2003;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «La Sicurezza Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto), posizione BUSC n. 1631/206819, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 10 maggio 1983, repertorio n. 113644, raccolta n. 29836, codice fiscale 00876050733, omologata dal tribunale di Taranto in data 7 giugno 1983, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02554

DECRETO 23 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «D.M.D. 96 Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha più svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente all'anno 2000;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 è stato depositato al registro delle imprese in data 28 ottobre 2003;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «D.M.D. 96 Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2452/276115, costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti di Taranto in data 4 ottobre 1996, repertorio n. 844, raccolta n. 113, codice fiscale 02111390734, omologata dal tribunale di Taranto in data 8 novembre 1996, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 23 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02555

DECRETO 9 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Firenze.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 30 del 21 ottobre 2005 con il quale il presidente della provincia di Firenze designa la sig.ra Maria Grazia Maestrelli e la sig.ra Anna Maria Sonnimini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Grazia Maestrelli e della sig.ra Anna Maria Sonnimini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Firenze;

Decreta:

La sig.ra Maria Grazia Maestrelli e la sig.ra Anna Maria Sonnimini sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Firenze

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM di MARIA GRAZIA MAESTRELLI

DATI PERSONALI

TITOLO DI STUDIO

laurea in matematica conseguita presso l'Università di Pisa nell'anno 1969/70

ALTRE QUALIFICHE

1. corso di qualificazione per tecniche di vendita
2. corso per la comunicazione d'impresa
3. corso per l'insegnamento delle tecniche di vendita
4. corso di Pari opportunità della Regione Toscana con riferimento anche alla progettazione europea.
5. corso per consigliere di parità organizzato dall'Isfol per conto del Ministero del lavoro
6. corso su genere e nazione organizzato dalla scuola estiva di storia e cultura delle donne università di Siena anno 2002
7. corso sulle donne organizzato dalla scuola estiva di storia e cultura delle donne università di Siena anno 2003
8. corso organizzato dal progetto equal NET_MET per l'inserimento delle fasce deboli nell'area metropolitana toscana

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE ED ISTITUZIONALI

1970- 1990 Consigliere Comunale ad Empoli
1975- 1980 Amministratore del Consorzio Socio-Sanitario dei dieci Comuni dell'Empolese Val d'Elsa
1980- 1989 Amministratore dell'U.S.L. 17
1989 -2000 Vice Presidente della Commissione Regionale fra donne e uomini in Toscana
1995 a tuttora Consigliera Provinciale di Parità in applicazione della legge 125/91 e successivamente del decreto 196/2000

ESPERIENZE LAVORATIVE

1970- 1993 Insegnante di Matematica presso Istituti medi superiori
1991-1993 Collaboratrice presso il Ministero dell'Industria, delle Finanze e dell'Agricoltura
1990 ad oggi ha partecipato come docente a corsi di formazioni organizzati da associazioni, da ditte private o da organismi (es. PIN Prato), sulla comunicazione, sulle tecniche di vendita.
Negli ultimi quattro anni si è specializzata in corsi sulle pari opportunità e sulle progettazioni di azioni positive. sia per enti pubblici che privati (amministrazione provinciale di Firenze, Agenzia formativa dell'Empolese Val d'Elsa, il consorzio Coeso, ecc.).
Nell' anno 2001 ha collaborato con il PIN S.c.r.l.- Centro didattico e di ricerca dell'Università di Firenze-, nella stesura di proposte progettuali presentate nell'ambito del Bando Regionale Multimisura ob. 3.
E' stata valutatrice dei progetti presentati alla Provincia di Firenze nel bando multimisura ob.3 per l'anno 2000.
Sta seguendo il progetto Net-Met sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate che vede coinvolte le Province di Pistoia, Prato e Firenze ed il circondario dell'Empolese Val d'Elsa.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Dal 1997 a tuttora svolge attività nel Carcere a Custodia attenuata di Empoli, per conto della Misericordia seguendo le detenute sia dentro il carcere, che nei permessi a loro concessi.

ATTIVITA' DI CONSIGLIERA DI PARITA'

Nominata dal Ministro del lavoro su indicazione del Consiglio regionale con D.M 29.11.1994 e successivamente confermata con D.M.15.05.2001 dal su indicazione del Presidente della Provincia di Firenze

Per questo incarico ha svolto attività di consulenza per donne che si ritenevano vittime di discriminazioni come risulta dalle relazioni annuali che sono state regolarmente presentate.
Si è occupata di azioni positive, costruendo progetti per aziende fra cui quello della SITA (Donne al volante) che quello della Provincia di Firenze (Afrodite), entrambi finanziati dal Ministero del Lavoro con fondi della legge 125/91.
Ha organizzato vari convegni con organismi pubblici e privati, ultimo in ordine di tempo quello rivolto alle organizzazioni sindacali sulle discriminazioni da cui è nata la proposta di un tavolo di verifica su quello che avviene nell'ambito della Provincia.
Ha cercato di diffondere informazioni sulla figura della consigliera sia con pubblicazioni che partecipando ad incontri e convegni.
Ha partecipato in diverse scuole della Provincia a giornate sul tema delle pari opportunità rivolte a studenti sia delle media che delle superiori.
Ha organizzato quattro giorni di presenza nel più grosso centro commerciale della provincia dove ha incontrato migliaia di donne a cui è stato offerto materiale informativo
Ha commissionato una ricerca sulla flessibilità titolo "Il lavoro delle donne in Provincia di Firenze – L'impatto della flessibilità sull'occupazione"ed ha pubblicato i risultati ottenuti.

CURRICULUM VITAE

Sonnimini Anna Maria

STUDI E FORMAZIONE

1969-70 Diploma di Istituto Tecnico rilasciato dall'Istituto "Monna Agnese" di Siena.

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

1970 – Attestato di qualifica professionale di Dattilografa (Riconosciuto dalla Regione Toscana).

1971 – Attestato di qualifica professionale di Stenografia (Riconosciuto dalla Regione Toscana).

1972 – Attestato di qualifica professionale di Pratica Commerciale (Riconosciuto dalla Regione Toscana).

1976 – 2005 (annualmente): – Corsi di Formazione e Orientamento sul Mercato del lavoro promossi dalla CGIL Nazionale.
– Corsi di Formazione e Orientamento sulla Previdenza e Assistenza promosso dall'INCA-CGIL Nazionale.
– Corsi di aggiornamento sulle Politiche del Lavoro promosso dalla CGIL Nazionale.

1998 – Attestato di qualifica professionale di "**Programma di sensibilizzazione per operatori delle strutture territoriali per l'orientamento**" *drop out*, realizzato dalla UETP Toscana e riconosciuto dalla Regione Toscana.

1998 – Corso sulla Comunicazione promosso dalla CGIL Regionale.

1999 – Attestato Corso di aggiornamento professionale per "**Operatore di Sportelli di Orientamento**" promosso dalla Provincia di Firenze presso l'ENAIP e riconosciuto dalla Regione Toscana.

2000 – Attestato di qualifica professionale di"**Operatore Agenzia del Lavoro**" promosso dalla Provincia di Firenze e riconosciuto dalla Regione Toscana).

2000 – Corso di formazione per "**Formatori Apprendisti**" svolto dal Centro di Formazione *Smile* Toscana.

2001 – Corso di formazione di aggiornamento per "**Operatori Parasubordinati**" (CGIL Nazionale).

2002 – Corso nazionale "**Le Caravelle**", gestito dalla Provincia di Firenze, per "**Esperto di politiche del lavoro e servizi per l'impiego**".

2002 – Seminario "**Il lavoro dei disabili: un diritto di cittadinanza**" della Provincia di Firenze.

2002 – Seminario "**Laboratori per le Comunità di Pratica**" organizzato dal FORMSTAT e promosso dalla Provincia di Firenze.

2003 – Giornata di Studio "**Obbligo Formativo e Ruolo del Tutor**", organizzata nell'ambito del Modulo professionalizzante promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze.

2004 Università degli studi di Padova Congresso Nazionale **Orientamento alla scelta: Ricerche – Formazione – Applicazioni.**

2004 Regione Toscana "Dove va la scuola" Lifelong Learning, il sistema integrato toscano per il diritto all'apprendimento lungo tutta la vita.

2004 Regione Toscana "**Presentazione ricerche sull'imprenditoria Toscana**"

2004 Regione Toscana "**Presentazione ricerche sulle pari opportunità**"

2005 Regione Toscana "**Le politiche delle pari opportunità della Regione Toscana**"

2005 Regione Toscana "**Sistema dei servizi per l'impiego**"

2005 Regione Toscana "**Convegno sul Diritto allo studio Universitario**"

2005 Regione Toscana Convegno "**Focus on Competence**"

2005 Regione Toscana "**Presentazione ricerche sull'imprenditoria Toscana**"

2005 Circondario Empolese Valdelsa "**L'apparato economico-produttivo dell'Empolese Valdelsa**"

2003-05 Centro L.I.F.E .Formazione Sistema Qualità ISO9001

LINGUE STRANIERE

- INGLESE scritto e parlato a livello scolastico.
- FRANCESE scritto e parlato a livello scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Ambiente operativo WINDOWS versione 98 e superiori
- Applicativi pacchetti OFFICE (tutte le versioni)
- Posta elettronica
- Navigazione INTERNET

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1968-1972 Titolare al 50% attività commerciale, con mansioni: Direzione e gestione organizzativa; Gestione delle relazioni con clienti e fornitori; Amministrazione e gestione della contabilità.

1971-1972 Incarico di docenza a tempo determinato presso la Scuola Media Statale di Serre di Rapolano (SI).

1972-1975 Impiegata amministrativa presso impresa commerciale "La Commerciale" di Poggibonsi con mansioni: Amministrazione e gestione della contabilità; Gestione delle relazioni con clienti e fornitori.

1975-1978 Incarico di collaborazione per progetto pilota sull'Orientamento promosso e gestito dalla Regione Toscana, svolto nel Comune di S.Gimignano (SI).

1978-1993 Responsabile e operatrice di sportello INCA-CGIL per interventi legati alla Previdenza, all'Assistenza, all'Infortunistica, al Lavoro: Gestione delle risorse umane; gestione rapporti con le istituzioni; *Front-office* e *Back-office*.

1993-attuale Responsabile e operatrice del Centro per il Lavoro della CGIL, con mansioni: Direzione, coordinamento e gestione organizzativa; Gestione delle risorse umane; Gestione e controllo della qualità del servizio; *Front-office* (accoglienza, informazione e consulenza orientativa) e *Back-office* (reperimento materiale informativo e normativo, aggiornamento dossier su lavoro e formazione professionale).

1995-attuale Responsabile e operatrice di sportello Centro L.I.F.E. (Lavoro Informazione Formazione Educazione), con mansioni di: Direzione, coordinamento e gestione organizzativa; Gestione delle risorse umane; Gestione e controllo della qualità del servizio; *Front-office* (colloqui orientativi ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, produzione di materiale informativo inerente al mercato del lavoro) e *Back-office*.
Coordinatrice della progettazione di interventi formativi e di orientamento, e in particolare: Analisi fabbisogni; coordinamento della progettazione; gestione dei rapporti con le istituzioni e la realtà sociale e produttiva del territorio; gestione delle risorse umane; coordinamento fase operativa interventi formativi e di orientamento; valutazione ex-post.

1997-1999 Responsabile e operatrice dello sportello "**Job Center Pico**" del Comune di Empoli, come da convenzione tra il Comune di Empoli e il Centro L.I.F.E. (4 settembre 1997, successivamente rinnovata), con mansioni di: *Front-office* e *Back-office*; gestione delle risorse umane.

1998	Responsabile del progetto di formazione finanziato dalla Provincia di Firenze per "**Addetto CAAF**".
1998	Responsabile del progetto di formazione finanziato dalla Provincia di Firenze tramite ex-Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa per "**Tecnico controlli ambientali**".
1999	Responsabile del progetto di formazione finanziato dalla Provincia di Firenze tramite ex-Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa per "**Addetto CAAF**".
1999	Responsabile del progetto di formazione finanziato dalla Provincia di Firenze tramite ex Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa per "**Tecnico controlli ambientali e della sicurezza negli ambienti di lavoro**".
1998-attuale	**Responsabile e operatrice dello sportello di Orientamento "Punto Giovani" del Comune di Cerreto Guidi, come da convenzione tra Comune di Cerreto Guidi e Centro L.I.F.E. (4 settembre 1998, successivamente rinnovata), con mansioni di: *Front-office* e *Back-office*; gestione delle risorse umane.**
1999-attuale	**Responsabile e operatrice dello sportello di Orientamento "Il Filo" del Comune di Certaldo, come da convenzione tra il Comune di Certaldo e il Centro L.I.F.E. (18 ottobre 1999, successivamente rinnovata), con mansioni di: *Front-office* e *Back-office*; gestione delle risorse umane.**
1999- 9/2000	Responsabile e operatrice dello sportello "**Job Center Info Lavoro**" del Comune di Empoli, come da convenzione tra la ex Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa e il Centro L.I.F.E. (30 settembre 1999), con mansioni di: *Front-office* e *Back-office*; gestione delle risorse umane.
10/2000 – 3/2001	**Responsabile e operatrice dello sportello di Orientamento e Informazione del Centro per l'Impiego di Empoli, come da convenzione tra la ex Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa e il Centro L.I.F.E., con mansioni di *Front-office* (colloqui orientativi *ex* D.lgs. 181/2000), *Back-office*; gestione delle risorse umane.**
2001-attuale	**Responsabile e operatrice dello sportello di Orientamento "Informagiovani" del Comune di Vinci, come da convenzione tra il Comune di Vinci e il Centro L.I.F.E. (20 aprile 2001, successivamente rinnovata), con mansioni di: *Front-office* e *Back-office*; gestione delle risorse umane.**
2001- attuale	Responsabile del progetto finanziato FSE di Orientamento (Bando multimisura Ob. 3 – Attività di orientamento del Circondario Empolese-Valdelsa) denominato "**Pre-occupiamoci del lavoro**" (Capofila: Centro L.I.F.E.).
2001-attuale	Responsabile e operatrice dello sportello di orientamento e informazione del Centro per l'Impiego di Empoli, nell'ambito del progetto finanziato FSE (Bando multimisura Ob. 3 – Attività di orientamento del Circondario Empolese-Valdelsa) denominato "**Pre-occupiamoci del lavoro**" (Capofila: Centro L.I.F.E.), con mansioni di: Front-office (colloqui orientativi e D.Lg. 181/2000), Back-office; gestione delle risorse umane.

1995- 2005	**Progettazione, coordinamento e svolgimento di Attività di Orientamento Scolastico e Professionale nelle Scuole Medie Inferiori e Superiori del territorio Empolese-Valdelsa.**
1995-2005	Attività di docenza sull'orientamento al lavoro in corsi di formazione della Provincia di Firenze su incarico dell'ex Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa.
1998-2005	Attività di docenza sull'orientamento al lavoro nei corsi di formazione O.S.A. e O.T.A. del Centro di Formazione professionale dell'Azienda U.S.L. 11 di Empoli.
2000 -2005	Attività di docenza sull'orientamento alle politiche del lavoro in corsi di formazione del Circondario Empolese-Valdelsa.
2001-2004	Responsabile del progetto "**Info Circo Giovani**" (Coordinamento e messa in rete degli sportelli informativi di orientamento per i giovani nel Circondario Empolese-Valdelsa) per il Comune di Vinci e Cerreto Guidi.
01/2001- attuale	Designata dalla Provincia di Firenze come "**Consigliera supplente di parità provinciale**".
2002	Orientatrice professionale nell'ambito del progetto "**F.O.F. - Formazione per l'Obbligo Formativo**" dell'Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. di Empoli.
2002	Membro del Gruppo tecnico di coordinamento del progetto F.O.F. e del progetto "**Formazione Inform@tica**", rivolti a giovani in obbligo formativo, gestiti dall'Agenzia per lo Sviluppo S.p.A.
2002	Orientatrice professionale nell'ambito del corso di formazione "**Operatore informatico**" dell'Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. di Empoli.
2002	Orientatrice professionale nell'ambito del corso di formazione "**Modellista abbigliamento 2**" dell'Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. di Empoli.
2002 - 2004	**Incarico dal Circondario Empolese Valdelsa in qualità di Tutor presso il Centro per l'Impiego di Empoli per la gestione dei colloqui orientativi individuali previsti nell'ambito della realizzazione dell'Obbligo Formativo.**
2003	Orientatrice professionale nell'ambito del corso di formazione "**Operatore infanzia**" dell'Azienda U.S.L.11 Empolese Val d'Elsa
2003	Orientatrice professionale nell'ambito del corso di formazione "**Animatore di Comunità**" dell'Azienda U.S.L.11 Empolese Val d'Elsa
2004-2005	Orientatrice nell'attività di orientamento "Obbligo Formativo" presso i Centri per l'Impiego dell'Empolese Valdelsa.

06A02755

DECRETO 9 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Mantova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 360 del 17 novembre 2005 con il quale il presidente della provincia di Mantova designa la sig.ra Grazia Cotti Porro consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Grazia Cotti Porro, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale unica per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Mantova;

Decreta:

La sig.ra Grazia Cotti Porro è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

GRAZIA COTTI PORRO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PER ANCORPARI DI MILANO

2003/2004

14.11.2003/30.09.2004:

- Progetto integrato FSE/ 2002, E1, n. 155918 "Prospettive di genere e linguaggi della TV digitale: i nuovi orizzonti della comunicazione", in ATS con Numidia S. p. a. ed Audisat. Attività di direzione e stesura capitolo "Un modello" (pagg. 239/249) della relativa pubblicazione.

07.10.2003/30.09.2004:

- Progetto integrato FSE/2002, E1, n 142391 "Innovazione nella promozione di una cultura di genere: strumenti, risorse, percorsi", in ATS con Gender, Istud, Irene. Attività di direzione e coordinamento/editino della pubblicazione.

30.9.2003/30.07.2004:

- Progetto FSE 2002, n.152832 "Tecniche di Visual Basic" in ATS con ALAI. Attività di direzione e docenza su Pari Opportunità e nuove tecnologie.

15.05.2002/14.11.2004:

- Iniziativa Comunitaria Equal IT G-LOM 0016 "Con tempo – le città in rete per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (azione 2). Attività di docenza, coordinamento ed elaborazione documenti transnazionalità. Partecipazione a cabina di regia, comitato di pilotaggio, gruppo transnazionale. Nell'ambito delle attività di sperimentazione attuate sul territorio di Mantova: stesura della prefazione al testo "Il rischi dell'incontro La competenza femminile nella relazione di aiuto".

01.01.2003/primavera del 2004:

- Progetto di ricerca n. 1224 finanziata dal M. L. P. S. "Il lavoro di infermiera come archetipo del lavoro femminile: quali rischi professionali ed occupazionali e quali soluzioni alle soglie del 2000? ", in partenariato con C. d. F. dell'ASL 2 di Melegnano. Attività di direzione e redazione del report intermedio e finale.

2002/2003

15..05.2002/30.06.2003:

- Progetto integrato, FSE n. 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego", in ATS con la provincia di Como, l'Asfap di como ed ilm Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Como. Attività di docenza.

18.12.2002/15.07.2003:

- Progetto FSE n. 69721 "Promotrice/tori della salute" in delega con ASL di Mantova. Attività di direzione, docenza, codocenza, selezione ed esami.

- Ha curato la progettazione e gestione delle seguenti attività, sempre per Ancorpari:

- Nell'aprile/settembre 2002, corso FSE per "Selezionatrice esperta di genere
- Nell'aprile/novembre 2001, corso FSE Regione Lombardia per "Esperte di management, marketing e mainstreaming nel Terzo settore".
- Nel marzo 2002, corso FSE, in ATS con Università Cattolica del Sacro Cuore *"Una nuova professione per l'orientamento: la knowledge manager - operatrice di pari opportunità nei servizi per l'impiego".Attività di docenza.*
- Dal luglio 2000 al giugno 2001, progetto denominato "MERIDIS Metodologia di rilevazione delle discriminazioni: buona prassi ispettiva", in convenzione con la Comunità europea, nell'ambito del IV programma di azione comunitaria 1996-2000;
- Dal maggio al novembre del 2000, indagine conoscitiva tra il personale dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria sulle problematiche della parità e delle pari opportunità, e formazione alle/ai componenti del Comitato pari opportunità;
- nel settembre 2000, giornata seminariale su "Mentoring per le donne" rivolta a tutte le socie;
- nel 1998/99, due corsi FSE Regione Lombardia per inserire donne disoccupate in settori tecnici in cui sono sottorappresentate;
- dal marzo 1998 al dicembre 1999, progetto Occupazione - NOW "Consigliera di Parità + Rete Tematica Europea di Formazione e Informazione per Consigliere di Parità";
- nel 1997/98, corso FSE Regione Lombardia per "Consigliera di Parità";
- nel 1996/97, ricerca "Cooperative in rosa: nuovi sistemi di flessibilità per l'imprenditorialità femminile tra produzione e riproduzione", finanziata dal Ministero del lavoro e previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Ha progettato, organizzato e gestito:

- α diversi corsi 150 ore per i coordinamenti femminili unitari, in collaborazione con il CITE, Regione Lombardia;
- α nel 1991 il 1° corso di aggiornamento sull'evoluzione del mercato del lavoro e legislazione di parità, presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale, Roma, per funzionari a ruoli unificati (ex ispettorato e UPMLO);
- α nel 1992 la tavola rotonda "l'Ispettorato del Lavoro e la legge 125/91: riflessioni e proposte", Milano;
- α nel 1994 il PROGETTO INDOLA "Informazione, donne, lavoro", sportelli donna presso gli Ispettorati del Lavoro lombardi, selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica fra i primi 450 su circa 1600, nell'ambito dell'iniziativa "100 progetti al servizio del cittadino".

* Nell'aprile 1993 è stata nominata con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale Consigliera di Parità istituzionale per la provincia di Mantova. Attualmente è al 3° mandato.

Dal 2001 è **Consigliera di Parità effettiva** per la Provincia di Mantova (vedi relazioni e documentazione allegata).

Nell'ambito della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità è Responsabile del Gruppo "Comunicazione e Formazione"

Dal 1995, in qualità di **Consigliera di Parità Istituzionale** supplente, con delega delle titolari poi dimissionarie, in particolare ha collaborato alla progettazione di tre azioni positive, successivamente finanziate dal Ministero del lavoro e di tre azioni positive avviate da pubbliche istituzioni di Mantova:

- α Sportello Donna, presso le Circoscrizioni per l'impiego di Mantova, Ostiglia, Viadana e Suzzara
- α Corso pari opportunità per "operatrici informatiche" presso CFP regionale di Mantova
- α Progetto pari opportunità "Informazione e orientamento scolastico", nelle classi V dell'Istituto Tecnico Commerciale A. Pitentino di Mantova (ripetuto anche negli anni successivi)

In tale veste ha continuato a svolgere anche attività di conciliazione per casi di discriminazione risolti con la reintegrazione delle lavoratrici nel posto di lavoro o con il pagamento alle stesse di congrue cifre per la risoluzione del rapporto di lavoro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

* È Consigliera di Parità professionale dal 1987, avendo frequentato il primo corso progetto pilota Regione Lombardia e Ministero del Lavoro per tale qualifica.

Ha conseguito il diploma di ragioneria nel 1962 presso l'Istituto Tecnico Pitentino di Mantova.

CAPACITA' E

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre.Italiano

Altre lingue. Francese lettura ed espressione orale buona.

Inglese lettura ed espressione orale buona.

CAPACITA' E

COMPETENZE RELAZIONALI

Come si può rilevare ha svolto lavori sia in squadra che individualmente, ottenendo il massimo dei risultati, con efficienza ed efficacia.

Dall'autunno 1995 è vicepresidente di ANCORPARI "Associazione Nazionale delle Consigliere di Parità", con sede a Milano in Galleria Unione 5, di cui è socia fondatrice e progettista.

* Ha svolto attività sindacale nella CISL, Settore Stato, assumendo responsabilità ai vari livelli (responsabile coordinamento donne e formazione, componente direttivo, componente segreteria e segretario generale).

CAPACITA'E

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Sempre considerando l'esperienza maturata nel tempo e nei diversi contesti lavorativi, ha un forte senso di responsabilità;, grande capacità organizzativa personale e nei confronti del gruppo o delle attività progettuali che realizza.

- È stata ispettrice del lavoro e ispettrice di cooperative fino alla data del pensionamento (1.04.1996) e, in tale ambito, è stata Capo Settore Parità presso l'Ispettorato Regionale del Lavoro per la Lombardia dal febbraio 1992, nonché componente dal 1989 del 1° Gruppo Ispettivo Regionale di vigilanza sulla normativa di parità.

* È stata socia e Presidente del Collegio dei Sindaci della cooperativa FIORDO "Formazione, Informazione, Organizzazione, Ricerca Donne", con sede in Milano, fino alla data di scioglimento (marzo 1996).

CAPACITA'E

COMPETENZE TECNICHE

Uso del PC. Uso di Internet e della Posta elettronica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Di seguito le pubblicazioni che ha curato nel corso degli anni:

* *Relazione a focus group – su rapporto UILCA / 2003*, pubblicazione a cura di Fondazione Cesar

* Con G. Bassi *Analisi di un caso di segregazione verticale: fattori e rimedi*, Regione Lombardia, 1990.

* *Ruolo interattivo, di supporto e promozionale dell'Ispettorato del Lavoro*, in "Un itinerario tra le istituzioni: la nuova legge di parità nel lavoro" a cura di R. Giorgetti, ed. F. Angeli, 1994.

* *Formazione e parità: un percorso tra le leggi*, dispensa per il progetto NOW "Analiste di Organizzazione per le Differenze di Genere: Formazione Formatrici", Società Cooperativa FIORDO, 1994.

* *Parità e depenalizzazione: il ruolo dell'Ispettorato del Lavoro alla luce del D. Lgs. n. 758/94*, in D&L Rivista critica di diritto del lavoro, n. 3, luglio/settembre 1995.

Con P. D'Alessandro e G. Cozzi *European Equality Agent: una professione oltre il 2000*, libro di chiusura del progetto NOW "Consigliera di Parità + Rete Tematica Europea di Formazione e Informazione per Consigliere di Parità", ANCORPARI + ISO, novembre 1999.

- Projet Leader nella pubblicazione "Meridis" giugno 2001
- Prefazione al testo "IO PER PRIMA – Storie di donne mantovane che hanno precorso i tempi – distribuito nell'ambito dell'omonimo convegno organizzato a Mantova in qualità di Consigliera di Parità il 19.3.2004

06A02756

DECRETO 9 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale della provincia di Asti n. 7584 del 31 agosto 2005, con la quale si designa la sig. Gloria Ruffa consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Gloria Ruffa, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Asti;

Decreta:

La sig.ra Gloria Ruffa è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Gloria Ruffa

PROFESSIONE attuale:

Dipendente Ial Piemonte
Coordinatrice progetti speciali e area socio sanitaria
In particolare mi occupo di
- tutte le iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo per la mia agenzia formativa,
- interventi di pari opportunità, di politiche del lavoro e di politiche sociali,
- studi di fattibilità, indagini e ricerche sulle risorse umane e sul territorio.
- Orientatrice accreditata presso il Centro per l'impiego di Asti sulle utenze femminili
- gestisco e coordino tutti i corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario

Alcuni lavori svolti negli ultimi 3 anni

- Progettazione, coordinamento, gestione e funzionamento di vari interventi presentati nell'ambito del "Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 3 2000-2006 – Misura E1, Sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro dipendente e autonomo e promozione dell'imprenditoria femminile – Linee di intervento 3 e 4".
- Progettazione e realizzazione del progetto "La domiciliarizzazione: uno strumento per le pari opportunità" – Casa di Riposo della Città di Asti . Finanziato Regione Piemonte
- Progettazione realizzazione e ricerca per il progetto "I percorsi di carriera nella pubblica amministrazione" – Comune di Asti. Finanziato Regione Piemonte
- Realizzazione progetto sulle Pari opportunità denominato "Carriere e società dell'informazione" Comune di Asti. Finanziato Regione Piemonte
- Gestione Progetto sulle Pari Opportunità denominato "Valorizzare le donne nelle professioni maschili" per la Casa di Riposo Città di Asti . Finanziato Regione Piemonte
- Partecipazione attiva alla stesura della progettazione del programma comunitario Agis, rivolto alle forze dell'ordine e responsabile della realizzazione ; Finanziato Comunità Europea
- Responsabile e projec manager del progetto Mamme in terra straniera rivolta a donne immigrate in fase di conclusione a Villanova Finanziato provincia di Asti
- Referente per il mio Ente per la realizzazione Progetto " Start up go far" nuovo Equal rivolto alla creazione di aziende nel terzo settore . Finanziato Comunità Europea
- Responsabile per il mio ente del progetto Excalibur dell'Iniziativa Comunitaria Equal – soggetto capofila Comune di Asti progetto rivolto a 400 migranti, 100 imprenditori e 200 cittadini italiani; Finanziato Comunità Europea
- Organizzazione di convegni ed eventi pubblici nell'ambito dei sopraccitati interventi.

CONVEGNI E SEMINARI:

9 maggio 2005 — Asti

Tavola Rotonda
relatrice — **Il processo di integrazione con il cittadino straniero**

Relazione presentata nel contesto territoriale artigiano riguardante l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini stranieri

14 settembre 2004 — Asti
Seminario: — **Carriere e società dell'informazione**
Relazione presentata: — Il Bilancio di competenze uno strumento per conoscere

20 dicembre 2004 — Torino
Convegno: — **Gli stati generali dell'adolescenza**
Relazione presentata: — Un progetto per la sicurezza

27 maggio 2003 — Asti
Seminario: — **Giornata seminariale sul telelavoro**
Relazione presentata: — Tempo flessibile, la libertà di scegliere – Un'azione positiva per conciliare tempi di vita e di lavoro delle donne e degli uomini

9 luglio 2003 — Asti
Convegno: — **Gli strumenti di Flessibilità organizzativa a disposizione delle aziende e del personale**
Relazione presentata: — La domiciliarità uno strumento per agire nella conciliazione dei tempi

27 febbraio 2002 — Arona
Convegno: — **Quadrare il cerchio tra famiglia e lavoro – Le donne e le loro problematiche**
Relazione presentata: — Presentazione del corso e della cooperativa di servizi nata dal corso

20 dicembre 2002 — Asti
Seminario: — **Il mercato del lavoro – Aspetti sociologici e creazione d'impresa**
Relazione presentata: — Presentazione dello studio "La presenza femminile nel Comune di Asti negli ultimi dieci anni"

9 settembre 2001 — Torino
Convegno: — **Fuori dall'ombra**
Relazione presentata: — Arginare l'esclusione sociale

DOCENZE:

dal 1986 al 2004 — In diversi corsi per adulti e minori
Materia : — Comunicazione interpersonale,
Orientamento ,
Pari Opportunità

Aprile 2003 — Corso di formazione presso la Business School di Milano (Master per la grande distribuzione) su Sviluppo e leadership di gruppo

ISTRUZIONE:

Università degli Studi di Torino
Laureanda — Facoltà di Filosofia ind Psicologico 19 esami sostenuti su 19 ancora da discutere la tesi

		- Piano di studi: oltre alle discipline appartenenti all'area filosofica e psicologica , ho sostenuto esami di economia politica, psicologia del lavoro e sociale , statistica sociale, diritto pubblico, antropologia culturale, metodologia e tecnica della ricerca sociale, metodologia delle scienze sociali. - Tesi di laurea: "La formazione come strumento di cambiamento" in fase di elaborazione
	Giugno 1975	Liceo scientifico "G. Galilei", Nizza Monferrato (AT) Maturità scientifica
	1978	*Operatrice di comunità*
ATTIVITÀ' FORMATIVE:	10 febbraio 2005	AIF Associazione Italiana Formatori ILO Torino
	Corso di formazione	**Learning through diversity**
	Marzo 2004 **Docente**	SDA Bocconi Milano **Leadership al femminile Realtà e problematiche**
	Dal 10 maggio al 25 maggio 2003 **Organizzazione e gestione** Corso di formazione	Tampere Finlandia **" Trainers travelling to compare European Social & Health Care Sistem"**
	9 -13 giugno 2003 **Corso di formazione**	Ial Piemonte Torino **L'Analisi Socioeconomica e di Genere (ASEG)**
	Dal 4 al 6 aprile 2000 **Corso di formazione**	CSEA Piemonte Torino **Le dinamiche di gruppo e i team di lavoro: un approccio attraverso i giochi e le simulazioni**

Inoltre diversi corsi di formazione su varie tematiche quali:

- Promoter di servizi formativi
- Marketing e sviluppo dei servizi
- Il Project Management
- Qualità nei servizi formativi
- Analisi delle professionalità
- Il Bilancio di competenze
- L'orientamento personalizzato

LINGUE:	**Inglese:**	sufficiente capacità di comprensione e conversazione
	Francese:	Conoscenza scolastica, scritto e parlato
USO DEL P.C.:	Conoscenza dei principali softwares in ambiente Windows.	
INTERESSI PERSONALI:	Viaggiare, andare al cinema, leggere e costruire cose con le mani	

06A02757

DECRETO 9 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la disposizione presidenziale del 27 ottobre 2005 con la quale il presidente della provincia di Genova designa la dott.ssa Raffaela Gallini consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Raffaela Gallini, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Genova;

Decreta:

La dott.ssa Raffaela Gallini è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
RAFFAELA GALLINI

Dati personali:

ISTRUZIONE:

- Maturità scientifica 54/60
- Laurea in Lettere moderne 110 e Lode
- Iscritta al secondo anno del corso di Laurea in Lingue

LINGUE STRANIERE

Inglese: First Certificate della Università di Cambridge, Corsi annuali presso Italo Britannica, Wall Street Institute, British School, corso di 60 ore presso Università di Genova, altri corsi presso Università di Edimburgo, Università di Trondheim

Tedesco: corso quinquennale presso il Goethe Institut di Genova, Corsi presso l'Università di Genova-Facoltà di Lingue

INCARICHI:

- Componente del **Comitato per le Pari Opportunità** dell'Università di Genova dal 1992 al 1999
- Presidente del **Comitato per le Pari Opportunità** dell'Università di Genova dal 1999 e tuttora in carica

- **Delegata del Rettore per gli studi di genere** in quanto Presidente del CPO

- Componente della **Conferenza delle Delegate delle Università Italiane presso il Ministero per le Pari Opportunità** presieduta dal Ministro PO dal 2000

- Componente della **Direzione del Coordinamento Nazionale Comitati Pari opportunità delle Università Italiane** la cui Presidenza è a Genova dal 1998

- Rappresentante del Comitato per le Pari Opportunità nella **Commissione per la Formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale tecnico-amministrativo dell' Università di Genova** dal 1996, relatrice al "2° Convegno nazionale dei CPO delle Università italiane: dimensioni più al femminile del lavoro" su "La formazione come strumento per le azioni positive", Palermo 11-12 giugno 1999

- **Rappresentante in Contrattazione decentrata** del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università

- Rappresentante dei Dipendenti nella **5° sezione del Collegio arbitrale di disciplina dell'Università** dal 1998

- **Coordinatrice del progetto sperimentale di "Telelavoro come azione positiva"** attivato presso l'Università di Genova di cui ha relazionato al Convegno nazionale "Lavorare e vivere con pari opportunità" Napoli 28-29 gennaio 2000, alla tavola rotonda organizzata dall'Università di Verona su "Azioni positive nelle Università e telelavoro", Verona 8 novembre 1999, al "3° Convegno nazionale dei CPO delle Università Italiane", Padova 15-17 giugno 2000

- **Progettista esecutivo e Tutor** dei Corsi di formazione sulle Pari Opportunità per il personale amministrativo dell'Università di Genova organizzati negli anni 1998-2000 dal titolo :
  1998/99 :
1. " Pari opportunità la novità del 2000"
2. " Pari opportunità e nuove discipline contrattuali"
3. " La cultura delle Pari opportunità in Italia e nel mondo"
4. " La normativa delle Pari opportunità all'interno della Pubblica Amministrazione"

1999/00:

1. "Pari opportunità e la più recente normativa: dai congedi parentali alla " nuova 125", alle ultime direttive comunitarie"
2. "Pari opportunità, codice contro le molestie, telelavoro e mobbing"

- Responsabile in quanto Presidente del CPO dell'Università di Genova della stesura del **Codice nazionale universitario sulle molestie sessuali** da adottarsi negli Atenei italiani, del **Regolamento di attuazione contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro** recepito ed adottato dall'Università di Genova nel nuovo contratto decentrato, della campagna contro il mobbing in Università presentata al "3° Convegno nazionale del Coordinamento dei CPO delle Università italiane", Padova 15-17 giugno 2000

- Rappresentante del CPO nella costituenda **Commissione per la valutazione dei casi di mobbing dell'Università di Genova**

- Rappresentante del CPO nel **Gruppo di lavoro dell'Università sull'Handicap**

- Rappresentante CPO al **Gruppo di lavoro sui disabili che frequentano l'Università** costituito da Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova, Università, ERSU, AUSL

- Responsabile per il CPO dell'Università di Genova del **"Progetto per la valutazione dell'impatto di genere della riforma della Pubblica Amministrazione sul lavoro femminile nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, Provinciale, dell'Università e dell'ERSU"** in fase di realizzazione

- Coordinatrice del progetto di ricerca su **"Women in Senior Management"** in collaborazione con la cattedra di Statistica della Facoltà di Scienze politiche (prof. V. Maione) e l'Oxford Women's Study Network della Oxford Brookes University (prof. S. Manfredi) che ha avuto come obiettivo il monitoraggio della situazione delle donne che nelle Università di Genova ed Oxford hanno raggiunto posizioni professionali di prestigio individuando eventuali ostacoli riconducibili al genere incontrati nel loro percorso di carriera. Tale ricerca è stata presentata col titolo "Women in Academia in Italy and UK: a tale of two Universities" alla

"2nd European Conference on Gender Equality in Higher Education" di Zurigo 12-15 settembre 2000

- Coordinatrice della ricerca del CPO **"Studio sulla distribuzione di genere del personale docente nell'Università di Genova: quando e perché si ferma la carriera delle donne?"** 1998

- Organizzatrice di conferenze su tematiche di genere e di attività seminariale sul percorso compiuto dalle donne partendo dal tema dell'identità femminile sino alla definizione delle professioni con la collaborazione di docenti dell'Ateneo genovese 1996-1997

- Responsabile di uno studio sulla fattibilità e promozione della realizzazione di un asilo nido/scuola materna/baby parking per i figli delle/i dipendenti dell'Ateneo tramite questionario diffuso presso tutto il personale (1997)

- Coordinatrice del progetto di istituzione di un telefono informativo sulla legge di tutela delle lavoratrici madri rivolto a specializzande e dottorande dell'Ateneo genovese 1997

- Responsabile di uno spazio bimensile di informazione sulle Pari opportunità sulla rivista di Ateneo "Genuense Athenaeum"

- Organizzatrice per il CPO di iniziative culturali quali:

1. **il "V° percorso di partecipazione politica delle donne – Così lontane...così vicine"** in collaborazione con Centro per le PO della Provincia di Genova, Laboratorio Politico di donne, Donne e società, marzo-aprile 2000;
2. **"Ragazze vi racconto la nostra storia"** manifestazione per l'8 marzo 2000 in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità della Regione Liguria nell'ambito dell'iniziativa nazionale della Commissione Nazionale PO;
3. **"Presentazione del Protocollo d'intesa tra Ministero per le Pari opportunità e CRUI** (Conferenza dei rettori Italiani)" incontro con il Ministro per le PO, **Laura Balbo**, 27 marzo 2000

- Responsabile per il CPO dell' Università di Genova nei 4 gruppi di lavoro del Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Pari opportunità delle Università italiane che si occupano rispettivamente di:

1. mainstreaming e politiche di genere negli Atenei
2. Comportamenti e relazioni nelle università: molestie sessuali, mobbing, disagio psicologico dovuto al genere
3. Azioni positive e politiche di buone prassi: asili, centri estivi, formazione, part time etc.
4. Il lavoro delle donne nelle Università: impatto del contratto nazionale e decentrati sulle donne, telelavoro

- **Tutor** del Master in " New Media e comunicazione" presso l'Università di Roma Tor Vergata del dott. W. Riva consistente nella **creazione del sito web del CPO dell'Università di Genova** consultabile, in via sperimentale, all'indirizzo: http:// digilander.iol.it/v7196/ (verrà inserito nel sito ufficiale dell'Università nel mese di gennaio 2001)

- Responsabile della rubrica di **QeA** (question and answers) su pari opportunità e telelavoro nel sito web del CPO dell'Università di Genova

- Rappresentante per l'Università di Genova all'"International Student Festival in Trondheim" (Norvegia) con partecipazione a seminario di studi su "Development of a new european society" e "The economical and political power of the media", aprile 1990

CORSI:

- 1998 Università di Genova : Corso di formazione normativa ed aggiornamento su **"Le Pari Opportunità e la nuova disciplina del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione"**

- 1998 Università di Genova : Corso su **"Pari Opportunità la novità del 2000"**

- 1998 Università di Genova: Corso su **"Pari Opportunità e nuove discipline contrattuali"**

- 1998 Università di Genova: Corso su **"La cultura delle Pari Opportunità in Italia e nel mondo"**

- 1998 Università di Genova: **"La normativa delle Pari Opportunità all'interno della Pubblica Amministrazione"**

- 1998 partecipazione **VII Convegno nazionale sulla formazione delle Università italiane**, Bari 18-20 novembre
- 1999 Corso di Formazione ITA **"La disciplina del telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni"**, Roma
- 1999 Università di Palermo **"Dimensioni più al femminile del lavoro"** seminari al II Convegno Nazionale dei CPO delle Università
- 1999 Università di Verona, Tavola rotonda su **"Azioni positive nelle Università e telelavoro"**
- 1999-2000 partecipazione al corso di formazione di **80 ore "L'operatore professionale e le Pari Opportunità" nell'ambito dell'iniziativa comunitaria OCCUPAZIONE , programma NOW , progetto denominato "International business womanager"**
- 2000 partecipazione al Convegno di Napoli e relazione ai seminari **"Lavorare e vivere con Pari Opportunità"**
- 2000 partecipazione ai lavori del **"3° Convegno nazionale Comitati Pari Opportunità delle Università italiane"**, Padova, 15-17 giugno 2000
- 2000 Partecipazione in qualità di relatrice al meeting di aggiornamento presso l'Ospedale di Sampierdarena (GE) su **"Istituzione Comitato per le Pari opportunità"**
- 2000 partecipazione al **"2d European Conference on Gender Equality in higher education"** , Zurigo, 12-15 settembre con presentazione della ricerca effettuata con il Comitato Pari opportunità dell' l'Università di Oxford sulle alte professionalità in Università.
- 2000 partecipazione al **"VII Convegno Nazionale sulla formazione del personale tecnico amministrativo delle Università"**, Roma 18-20 ottobre 2000
- Corso **Contromolestie** presso l'UDI di Genova
- 1981/82 **Corso di Giornalismo** presso la Scuola di Formazione sui problemi del Lavoro

- 1991 corso di **introduzione al PC** presso il CISI - Centro Informatico dell'Università di Genova
- 1991 corso di **E-Mail** presso il CISI
- 1998 corso di **Window 95** presso CSITA- Università di Genova
- Corso di **Word base** presso CSITA- Università di Genova
- Corso di **Word avanzato** presso CSITA- Università di Genova
- Corso di **Excell base** presso CSITA- Università di Genova
- Corso di **Excell avanzato** presso CSITA- Università di Genova

CGIL:

- SNUR Componente del direttivo d'Ateneo 1989-1996
- SNUR Componente del Comitato degli Iscritti e del Coordinamento del Comitato degli iscritti 1996-2000
- SNUR Responsabile per la formazione, il telelavoro e le pari opportunità nel Coordinamento del Comitato degli Iscritti
- Responsabile del Coordinamento donne SNUR
- Componente del coordinamento donne CGIL confederale
- Partecipazione a corsi organizzati dal Coordinamento donne CGIL regionale
- 1999 corso di Formazione sindacale per delegati SNUR di 4 moduli: struttura dell'organizzazione sindacale,rappresentanza e rappresentatività, comunicazione verbale e scritta, strategie per la contrattazione
- 2000 aprile, Corso di Formazione sindacale SNUR sulla contrattazione in 3 moduli

ESPERIENZE DI LAVORO

- Ministero Poste e Telecomunicazione, impiegata trimestrale anni 1980, 81, 82

- Pubblicazione articoli sui quotidiani "Il Secolo XIX", "Il Lavoro" e sul mensile "Il Progresso" 1981-1983
- Amministrazioni Antoniani, impiegata 1983
- Supplente di italiano presso scuole medie statali "G.Govi" e "G.Casaregis" 1984
- Responsabile didattico ed insegnante ai corsi di italiano per stranieri "Benedict School" 1985-1987
- Lezioni di italiano e consulenze ad Amministratori delegati e Managers della "Vernante Pennitalia" (PPG Industries) 1985-1987 e della "Allied Domecq"
- Dal 1987 Università degli Studi di Genova, Assistente amministrativo in servizio presso Istituto di antropologia fisica, Presidenza di lettere, Centro internazionale di Studi Italiani, Dipartimento di filosofia
- Docente di italiano (laboratorio linguistico) ai corsi di italiano per stranieri organizzati dal Centro Internazionale di Studi Italiani dell'Università di Genova in S. Margherita ligure, settembre 1997

06A02758

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 gennaio 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta», in Calasetta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b*) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, con il quale la società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta», con sede in Calasetta (Cagliari), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Vito Meloni;

Vista la relazione, pervenuta alla scrivente in data 28 dicembre 2005, con la quale il commissario governativo, chiede una proroga al fine di risolvere il problema relativo al debito scaduto verso Banca Intesa e poter procedere alla ricostituzione delle cariche sociali;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Vito Meloni, commissario governativo della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta», con sede in Calasetta (Cagliari), sono prorogati fino al 31 luglio 2006.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02749

DECRETO 14 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Italia a responsabilità limitata», in Cà Savio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Italia a responsabilità limitata», con sede in Cà Savio (Venezia), è stata posta in liquidazione coatta e il dott. Sandro Secchiero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 27 aprile 2005 con la quale il nominato commissario dichiara la rinuncia dell'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Padova alla via Carnia n. 20, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Sandro Secchiero, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02705

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2006.

Cancellazione degli organismi di controllo Certidop Srl e Certiasiago - Servizio certificazione qualità Asiago Srl dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art.10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1998 con il quale l'organismo denominato Certidop Srl, ubicato in San Nicola la Strada (Caserta), viale Carlo III n. 130, è stato iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Considerato che i predetti organismi di controllo non sono più operativi;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione degli organismi di controllo Certidop Srl e Certiasiago - Servizio certificazione qualità Asiago Srl dal predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Certidop Srl, ubicato in San Nicola la Strada (Caserta), viale Carlo III n. 130, è cancellato dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

L'organismo denominato Certiasiago - Servizio certificazione qualità Asiago Srl, ubicato in Vicenza, via Fogazzaro n. 18, è cancellato dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02728

DECRETO 7 marzo 2006.

Cancellazione dell'organismo denominato Certidop Valle d'Aosta, dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto del 7 dicembre 1999, con il quale l'organismo denominato Certidop Valle d'Aosta, è stato iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la decisione dell'organo assembleare dell'organismo Certidop Valle d'Aosta di porre in liquidazione l'organismo stesso;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione dell'organismo Certidop Valle d'Aosta dal predetto elenco;

Decreta:

Articolo unico

L'organismo denominato Certidop Valle d'Aosta, è cancellato dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP),

delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: La Torre

06A02730

DECRETO 7 marzo 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vorbeni Enzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 162 del 15 luglio 2003, con il quale il laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vorbeni Enzo, ubicato in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Campania n. 35, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale, dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 febbraio 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vorbeni Enzo, ubicato in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Campania n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, per l'intero territorio nazionale anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga la validità per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: La Torre

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 15
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 13, par 5.3
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 14
Anidride solforosa	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 25, par 2.3
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20º C	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 1, par 5.2
pH	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 3, par 5.2, Regolamento CE n. 128/2004, allegato p.to 4-*bis*, Regolamento CE n. 355/2005, allegato p.to 4-B
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/1990 allegato 5 par 3.2

06A02731

DECRETO 8 marzo 2006.

Autorizzazione al laboratorio Brava Srl - Laboratorio enochimico Brava Srl, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare l'art. 3 concernente il possesso dei requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN 45001, sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nel novembre 2000;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 16 febbraio 2006 dal laboratorio Brava Srl - Laboratorio enochimico Brava Srl, ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Brava Srl - Laboratorio enochimico Brava Srl, ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37, nella persona del responsabile enologo Maurizio Michelini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 15
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 14
Acido citrico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 17
Acido l-lattico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 18
Acido l-malico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 19
Acido shikimico	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2005
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 10
Anidride carbonica	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 37
Anidride solforosa libera	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25
Anidride solforosa totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25
Calcio	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 40
Cationi totali	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 42a
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 9
Cloruri	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 11
Conduttività	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 42b
Massa volumica e densità relativa a 20º C	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 1
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-A315-03-DIGMAL 2005
Esame organolettico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986, *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato I
Estratto secco netto	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4
Ferro	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 30
Idrossimetilfurfurale	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 42c
Indice di Folin-Ciocalteau	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 41
Magnesio	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 28
Meso-inositolo	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 42f
Metanolo	Decreto ministeriale 12 marzo 1986, *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, metodo LIV
Ocratossina A	OIV MA-F-A315-10-OCHRAT 2005
pH	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 24
Piombo	MMA22 rev. 3
Rame	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 31
Saccarosio (presenza/assenza di macchie blu intenso su fondo)	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 6
Saggio di stabilità (presenza/assenza di intorbidimento)	Decreto ministeriale 12 marzo 1986, *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato II
Solfati	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 12
Tenore zuccherino	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3 + Regolamento CE n. 355/2005, allegato 4-C
Zinco	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 34
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 5

06A02729

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 febbraio 2006.

Determinazione del costo di intervento per l'anno 2004, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1980-81, 1982 e 1984.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80 che all'art. 2 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici fissa il costo annuale di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 luglio 2005 con cui tale costo è stato deteminato per il 2002 in € 568,61 al mq e per il 2003 in € 588,51 al mq;

Ritenuto di provvedere per l'anno 2004;

Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, è risultata, per il 2004 pari a + 1,64;

Considerato che, sulla base di tale variazione il costo per il 2004 risulta di € 598,16;

Decreta:

1) Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, è stabilito per il 2004 in € 598,16.

2) L'IVA è in accollo spese dei privati, salvo quanto previsto dall'art. 12 punto 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive proroghe.

3) I suddetti costi sono applicabili anche nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Ministro: LUNARDI

06A02752

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Edilizia scolastica: modifiche ed integrazioni del programma approvato con delibera CIPE n. 89 del 26 giugno 1996. (Deliberazione n. 130/05).

IL CIPE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che, all'art. 4, comma 1, autorizzava il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, che prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui di cui sopra, entro l'importo di 103,29 Meuro (200 miliardi di lire), per il finanziamento di un programma di interventi di edilizia scolastica;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che ha riprodotto i contenuti del citato art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996;

Vista la delibera 26 giugno 996, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204/1996), con la quale questo Comitato, su proposta dell'allora Ministro della pubblica istruzione, ha approvato il programma di cui sopra, demandando all'amministrazione di settore la puntuale determinazione della quota di mutuo da assegnare a ciascun intervento, nell'ambito dell'importo indicato in delibera quale limite massimo all'assegnazione, e prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo delle economie realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori e delle eventuali altre disponibilità per il finanziamento di un programma integrativo predisposto dalla citata amministrazione, sentite le regioni interessate, e da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Viste le delibere 18 dicembre 1997, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59/1998), 9 giugno 1999, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1999), 4 agosto 2000, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000), 29 novembre 2002, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2003), 25 luglio 2003, n. 31 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273/03), 20 dicembre 2004, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/2005), e 18 marzo 2005, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005), con le quali questo Comitato, su proposta del predetto Ministero, ha approvato variazioni ed integrazioni al programma di cui sopra;

Vista la nota 14 ottobre 2005, n. 2042, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - sulla base di appositi atti deliberativi delle regioni Basilicata, Puglia e Sicilia ed in relazione al parere favorevole espresso dagli organi scolastici periferici -

propone modifiche ed integrazioni al programma di interventi approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 89/1996;

Delibera:

1. Regione Basilicata:

comune di Nova Siri (Matera): le economie maturate dall'amministrazione comunale a seguito della realizzazione di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico elementare di via Aldo Moro di Marina di Nova Siri, ammontanti a € 33.913,56, sono destinate ad ulteriori interventi di adeguamento a dette norme e di eliminazione delle barriere architettoniche concernenti lo stesso edificio scolastico.

2. Regione Puglia:

comune di Cellamare (Bari): la somma di € 1.228.625,19, riveniente da un mutuo di € 1.342.787,94 già assegnato al comune di Cellamare (Bari) per lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare, è devoluta per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico nello stesso comune.

3. Regione Siciliana:

comune di Ispica (Ragusa): il comune, assegnatario di un mutuo di € 309.874,14 per lavori di completamento funzionale della scuola elementare di via Leonardo Da Vinci, è autorizzato a utilizzare le economie ammontanti ad € 31.008,52 per lavori di completamento della sistemazione esterna e recinzione della scuola materna di via Sulla in Ispica.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 384

06A02844

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 10 febbraio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 a causa di un'assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Sondrio ha comunicato, con nota n. 363/PRA del 6 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 10 febbraio 2006, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 20 febbraio 2006, protocollo n. 1519/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 27 febbraio 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A02698

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2006.

Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 1).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in particolare gli articoli 24 e 26, comma 3, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che, facendo venir meno la facoltà di pagamento in misura ridotta per i procedimenti sanzionatori avviati a partire dal 12 gennaio 2006 ed attribuendo all'ISVAP il potere di emanare direttamente i provvedimenti sanzionatori, ha abrogato conseguente-

mente tutte le norme contenute negli articoli del codice delle assicurazioni private nella parte in cui viene fatto riferimento alla commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori e alla facoltà di pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

Visti in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262, i quali prevedono che l'ISVAP disciplini, con proprio regolamento, le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;

Vista la delibera del consiglio dell'Istituto del 22 febbraio 2006 che ha istituito il servizio sanzioni nell'ambito della direzione coordinamento giuridico e definito le relative competenze;

Viste le norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, da ultimo modificate in data 15 marzo 2006, che attribuiscono alla vice direzione generale l'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che impone la fissazione di termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Ritenuta la necessità di disciplinare il procedimento sanzionatorio di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, in quanto compatibili, all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la delibera assunta dal consiglio nella seduta del 15 marzo 2006, con la quale è stato aprovato il presente regolamento;

Adotta
il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «destinatari delle sanzioni»: i soggetti destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 306, 308 e 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) «procedimento sanzionatorio»: il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) «Servizi dell'Istituto»: i servizi che, secondo l'organizzazione interna dell'Istituto, svolgono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio;

e) «Servizio sanzioni»: il servizio dell'Istituto che cura la fase conclusiva del procedimento sanzionatorio per la decisione del presidente.

Art. 2.

Procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio è relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste per la violazione delle norme di cui al decreto ed è regolato dalle disposizioni che seguono.

Art. 3.

Avvio del procedimento sanzionatorio

1. I servizi dell'Istituto che nell'esercizio delle proprie competenze rilevino fatti suscettibili di dar luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 predispongono, sulla base della documentazione agli atti, l'atto di contestazione delle violazioni rilevate a carico dei destinatari delle sanzioni.

2. L'atto di contestazione, a firma del vice direttore generale o, in sua assenza o impedimento, di due capi dei servizi di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti. Nel caso in cui venga contestato l'illecito previsto dall'art. 327 del decreto, l'atto di contestazione contiene altresì la richiesta al destinatario se intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 della stessa norma.

3. L'atto di contestazione contiene una sintetica esposizione dei fatti, le violazioni riscontrate, l'indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 4.

4. La data di notifica dell'atto di contestazione rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.

Art. 4.

Istruttoria del procedimento sanzionatorio

1. Entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai servizi dell'Istituto memorie difensive od altri elementi controdeduttivi, nonché richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente od attraverso propri rappresentanti. In tal caso l'audizione si terrà entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione, se successiva, i servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata. In assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i servizi

dell'Istituto provvedono agli adempimenti di cui al presente comma entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Ove il soggetto destinatario si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 327, comma 1, del decreto, la relazione - da trasmettere al servizio sanzioni entro novanta giorni decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al comma 4 dell'art. 327 del decreto - dovrà contenere indicazioni circa la realizzazione delle condizioni richieste per dar luogo all'irrogazione della sanzione sostitutiva.

Art. 5.

Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio

1. Il servizio sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell'istruttoria dei servizi dell'Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al presidente per la decisione.

2. Il provvedimento motivato adottato dal presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell'art. 3, entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio sanzioni della relazione motivata dei servizi dell'Istituto.

3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l'ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall'art. 6. Si applicano l'art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l'art. 24, commi 5 e 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

4. Il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio.

Art. 6.

Termini per il pagamento

1. Il pagamento delle sanzioni irrogate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII del decreto è effettuato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero.

Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di pagamento.

Art. 7.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati a partire dal 12 gennaio 2006.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti sanzionatori già avviati alla data dell'11 gennaio 2006, per i quali nei termini di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono state presentate memorie difensive e/o è stata richiesta l'audizione senza che essa si sia ancora tenuta, seguiranno l'iter procedurale previsto dal presente regolamento; il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro il 31 dicembre 2007.

2. Per i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1 i destinatari della contestazione possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 328, comma 2 del decreto:

a) entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel caso in cui abbiano presentato soltanto memorie difensive nei termini di cui al comma 1;

b) entro la data fissata per l'audizione, ove già richiesta nei termini di cui al comma 1.

Nei termini di cui alle lettere *a)* e *b)* i destinatari della contestazione, qualora si avvalgano della facoltà di cui all'art. 328, comma 2 del decreto, inoltrano all'ISVAP copia del documento attestante l'avvenuto pagamento e la dichiarazione di rinuncia al reclamo e agli ulteriori atti del procedimento.

3. Per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell'11 gennaio 2006 era già stata completata la fase istruttoria, anche per decorso dei termini di cui al comma 1, il servizio sanzioni predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al presidente dell'Istituto per la decisione. Il provvedimento motivato di irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento è adottato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. È inoltre disponibile sul sito Internet dell'Istituto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2006

Il presidente: GIANNINI

06A02885

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 2006.

Corso di laurea in operatore dei beni culturali.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11, commi 2 e 3;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003), con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2005 - supplemento n. 87, che istituisce l'Università telematica internazionale «Uninettuno» (art. 1) e ne approva lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo, (art. 2);

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la lettera protocollo n. 5820/05 dell'11 gennaio 2006 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale relativo al corso di laurea operatore dei beni culturali, classe 13, avanzata dall'Università telematica internazionale «Uninettuno» con nota n. 3 del 7 ottobre 2005 ed ha approvato l'inserimento, nelle attività caratterizzanti l'ambito «Beni musicali, cinematografici e teatrali», dei settori scientifico-disciplinari L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07 e l'inserimento di dodici crediti nell'ambito dei «Beni storici, artistici, archeologici» che di conseguenza da trentatre crediti, diventano quarantacinque crediti;

Decreta:

Il nuovo ordinamento didattico di Ateneo relativamente al corso operatore dei beni culturali, classe 13, lauree in scienze dei beni culturali è quello di cui al prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 febbraio 2006

Il rettore: GARITO

ALLEGATO

OPERATORE DEI BENI CULTURALI: OFFERTA FORMATIVA

Attività di base	**Totale CFU**	**Settori scientifico disciplinari**
Discipline dell'ambiente e della natura	3	ICAR/15 : ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
Discipline storiche	21	M-STO/01 : STORIA MEDIEVALE M-STO/02 : STORIA MODERNA M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA M-STO/06 : STORIA DELLA FILOSOFIA L-FIL-LET/01 : CIVILTA' EGEE
Letteratura italiana	6	L-FIL-LET/10 : LETTERATURA ITALIANA
Totale CFU Attività di base	**30**	
Attività caratterizzanti	**Totale CFU**	**Settori scientifico disciplinari**
Beni archivistici e librari	12	M-STO/08 : ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA M-STO/09 : PALEOGRAFIA
Beni musicali, cinematografici e teatrali	12	L-ART/04 : MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO L-ART/05 : DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO L-ART/06 : CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE L-ART/07 : MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
Beni storico-artistici e archeologici	45	L-ART/01 : STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE L-ART/02 : STORIA DELL'ARTE MODERNA L-ART/03 : STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA L-ANT/07 : ARCHEOLOGIA CLASSICA L-ANT/09 : TOPOGRAFIA ANTICA L-ANT/10 : METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA ICAR/18 : STORIA DELL'ARCHITETTURA
Discipline chimiche	6	CHIM/12 : CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
Legislazione dei beni culturali	6	IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
Totale CFU Attività Caratterizzanti	**81**	

Attività transitate da caratterizzanti ad affini/integrative	**Totale CFU**	**Settori scientifico disciplinari**
Beni demoetnoantropologici e ambientali	12	M-DEA/01 :DISCIPLINE ETNOANTROPOLOGICHE M-GGR/01 : GEOGRAFIA
Totale CFU Attività transitate da caratterizzanti ad affini/integrative	**12**	
Attività affini o integrative	**Totale CFU**	**Settori scientifico disciplinari**
Civiltà antiche e medievali	12	L-FIL-LET/04 : LINGUA E LETTERATURA LATINA L-FIL-LET/08 : LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA
Tecnologie dei beni culturali	3	CHIM/02 : CHIMICA FISICA
Totale CFU Attività affini o integrative	**15**	
Altre attività formative	**Totale CFU**	**Tipologie**
A scelta dello studente	9	
Per la prova finale **Altre (art. 10, comma 1, lettera f)**	12 3 18	Prova finale Lingua straniera Ulteriori conoscenze linguistiche Abilità informatiche e relazionali Tirocini Altro Totale
Totale CFU altre attività formative	**42**	
TOTALE CREDITI	**180**	

06A02753

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante: «Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

Il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante: «Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006.

Si comunica che, a decorrere dal 1º marzo 2006, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dagli articoli 24-*bis* e 39-*quinquies* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.», pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2006.

06A02191

Mancata conversione del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 9, recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq».

Il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 9, recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2006.

Si comunica che, a decorrere dal 1º marzo 2006, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 39-*vicies bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.», pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2006.

06A02193

Mancata conversione del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali».

Il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2006.

Si comunica che, a decorrere dal 1º marzo 2006, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 39-*vicies semel* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.», pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2006.

06A02192

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreti dirigenziali del 6 febbraio 2006, vistati dalla Ragioneria il 1º marzo 2006, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

Senini Sergio, nato a Brescia il 2 maggio 1931, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 maggio 2006;

Barbera Bianca, nata a Caccamo (Palermo) il 3 maggio 1931, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 maggio 2006;

Prestipino Giarritta Maria Grazia, nata a Tripoli il 10 maggio 1931, notaio residente nel comune di Mariano Comense, d.n. Como, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 maggio 2006;

Caruso Gaetano, nato a Catania il 12 maggio 1931, notaio residente nel comune di Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 maggio 2006;

Ersoch Massimo, nato a Roma il 13 maggio 1931, notaio residente nel comune di Pistoia, d.n. Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 maggio 2006;

Camadini Giuseppe, nato a Brescia il 10 giugno 1931, notaio residente nel comune di Cedegolo, d.n. Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 giugno 2006;

Cavalaglio Francesca, nata a Perugia il 12 giugno 1931, notaio residente nel comune di Perugia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 giugno 2006;

Merone Giorgio, nato a Sant'Anastasia (Napoli) il 20 giugno 1931, notaio residente nel comune di Camposampiero, d.n. Padova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 giugno 2006;

Stamigna Luigi, nato a Caltagirone (Catania) il 2 luglio 1931, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 luglio 2006;

Spallanzani Domenico, nato a Reggio Emilia il 3 luglio 1931, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è dispensato per limiti di età con effetto dal 3 luglio 2006;

Nicolini Sergio, nato a Lugo (Ravenna) il 7 luglio 1931, notaio residente nel comune di Sassuolo, d.n. Modena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 luglio 2006;

Piccardo Liliana, nata a Napoli l'11 luglio 1931, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 luglio 2006;

Grasso Francesco, nato a Siracusa il 27 luglio 1931, notaio residente nel comune di Siracusa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 27 luglio 2006;

Chinarelli Giancarlo, nato a Migliarino (Ferrara) il 10 agosto 1931, notaio residente nel comune di Ferrara, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 agosto 2006.

06A02751

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla Società Pro.Med S.r.l. di Modugno ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 2005/1852 DAC/CTL del 13 gennaio 2006 la Società ProMed S.r.l. di Modugno (Bari) - rapp. legale De Corato Carlo, nato ad Andria (Bari) il 6 gennaio 1939, è stata autorizzata ad istituire in Bari, Porto - Vecchio Molo Foraneo Lato Nord un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00BAT00021D.

06A02843

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Isoflurane»

Provvedimento n. 38 del 24 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: ISOFLURANE.

Flacone da 100 ml - AI.C. n. 103120010.

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103120022.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, n. 5 - modifica nome produttore prodotto finito.

Si autorizza la modifica del nome del produttore del prodotto finito da «Rhodia Organique Fine Limited» a «Rhodia UK Limited».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Halothane»

Provvedimento n. 39 del 24 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: HALOTHANE.

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102350016.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, n. 5 - modifica nome produttore prodotto finito.

Si autorizza la modifica del nome del produttore del prodotto finito da «Rhodia Organique Fine Limited» a «Rhodia UK Limited».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parvosuin-MR»

Provvedimento n. 40 del 24 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PARVOSUIN-MR vaccino inattivato per la prevenzione delle patologie correlate all'infezione da Parvovirus e da Mal Rossino dei suini.

Confezioni:

10 flaconi da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 102472014;

10 flaconi da 50 dosi (da 100 ml cad.) - A.I.C. n. 102472026.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A. con sede in Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA n. 42 - Nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: 1 flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 102472038.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec premix»

Provvedimento n. 41 del 24 febbraio 2006

Medicinale per uso veterinario IVOMEC premix per suini.

Confezioni:

sacco da 333 g - A.I.C. n. 102441021;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102441033;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102441019.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica eccipienti ed estensione della validità.

Si autorizzano, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto:

1) la modifica degli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

2) la modifica della validità.

La validità ora autorizzata è la seguente:

ventiquattro mesi in confezione integra.

Il prodotto rimane stabile nell'alimento, anche pellettato, per tre mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02706

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Ginesio» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Macerata intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Ginesio»;

Visto il parere positivo della regione Marche;

Ha espresso nel corso della riunione del 2 marzo 2006, presente il Funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui all'allegato annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN GINESIO»

Art. 1.

Denominazioni dei vini

La denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e riservata ai vini «San Ginesio» rosso, «San Ginesio» vernaccia spumante, nelle tipologie secca o dolce, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione d'origine controllata «San Ginesio» è riservata ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«San Ginesio» rosso:

Sangiovese minimo 50%;

Vernaccia Nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del 35%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%.

«San Ginesio» vernaccia spumante (secco o dolce):

Vernaccia Nera: minimo 85%;

possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» comprende tutto il territorio del comune di San Ginesio e parte dei comuni di Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno, situati nella provincia di Macerata ed è come di seguito delimitato:

partendo dall'incrocio tra la Strada Statale Picena 78 con la S.P. 61 che conduce a Loro Piceno in prossimità di Passo Loro, la delimitazione prosegue lungo detta S.S. 78 in direzione nord verso Passo Colmurano fino al secondo incrocio, oltrepassato Passo Colmurano, subito dopo la Casa Cantoniera in prossimità della cabina Enel, dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest per circa 180 mt per poi continuare in direzione ovest lungo l'impluvio fino all'incrocio (a quota 373 m.s.l.m.) con la strada bianca che segue fino ad incrociare la S.P. 129 che collega Urbisaglia con Colmurano, da qui la delimitazione prosegue prima in direzione ovest/nord-ovest fino a quota 420 m.s.l.m. (lungo il crinale), quindi in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con l'affluente del Torrente Entogge (450 m.s.l.m.) e continua in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in direzione ovest fino all'incrocio con l'altra strada comunale che conduce il confine fino ad incrociare il Torrente Entogge, il limite percorre il tracciato del Torrente Entogge fino a che questo incrocia per seguirla, la strada che segue parallela il confine comunale tra Tolentino e Colmurano questa strada è seguita fino all'incrocio in località la Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale tra Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino in prossimità dell'affluente in destra idrografica del fosso San Rocco, da questo continua in direzione sud-ovest a quota 280 m.s.l.m. per poi proseguire in direzione della località Baroncia, risalendo di quota il versante esposto ad est/nord-est fino all'incrocio con la strada che attraversa la località Baroncia, da qui prosegue lungo la strada in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in direzione sud prosegue fino alla località Sant'Andrea Vecchio/Colvenale dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino al limite comunale poi proseguire lungo l'affluente in destra idrografica del Fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in direzione ovest per poi proseguire in direzione sud lungo il suo affluente in sinistra idrografica fino ad incrociare il confine comunale del comune di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del Chienti, quindi prosegue in direzione sud fino all'incrocio con il limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino in prossimità di case Bocci e quindi parallelamente al Fosso Savini fino ad incrociare il limite comunale di Caldarola con Belforte del Chienti, segue tale limite fino in prossimità di case Gratani da dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della S.S. 77) e quindi fino al Fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il fiume Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo;

a questo punto la delimitazione segue la sponda sud del Lago di Caccamo e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera fino ad incontrare la strada comunale asfaltata nell'abitato di Pievefavera; la delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est attraversando le frazioni di Croce e Vestignano quindi prosegue fino all'abitato Valle di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo; al primo incrocio il confine prosegue in direzione sud-ovest direzione Tribbio; nell'abitato del Tribbio il confine prosegue in direzione sud lungo la strada bianca (che delimita l'area a bosco) fino in prossimità del fosso Vallone che si segue parallelamente lungo la strada in direzione nord-est per circa 480 mt fino ad incrociare la strada principale in direzione sud fino all'incrocio con la strada che conduce alla località Roccaccia, da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 mt) lungo il limite comunale tra Cessapalombo e San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi in direzione nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella; da Morichella si prosegue in direzione sud est-lungo la S.S. 502 percorre detta Strada Statale in direzione sud fino incontrare la S.S. 78 Picena quindi dall'incrocio della S.S. 502 con la S.S. Picena 78 si segue la S.S. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la strada comunale che conduce alla località Colle, la strada è seguita fino a quota 470 m.s.l.m per poi proseguire in direzione est/sud-est lungo il limite dell'area boschiva (posta ad ovest) fino alla località case Carotondo numero civico 47 a quota 548.2 mslm, qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra San Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che collega Cerreto a Vecciola segue la strada fino ad imboccare la S.P. 119 in prossimità del numero civico 87 prosegue su detta Provinciale in direzione di Gualdo, in prossimità del km 6 la delimitazione lascia la Provinciale e prosegue in direzione est seguendo l'area boschiva fino in prossimità dell'affluente in destra idrografica del fosso Bastano ; si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso case Orlandi quindi il confine prosegue in direzione nord parallelamente all'affluente in sinistra idrografica del torrente Tennacola quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione nord-ovest fino alla S.P. 54 da qui prosegue in direzione nord-est attraverso Case Fabioli a quota 602.4 m.s.l.m., da prosegue lungo il Fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimità di contrada Sant'Angelo qui il confine riprende la Strada Provinciale che collega Gualdo a Sant'Angelo in Pontano fino ad incrociare la S.P. 45 Faleriense e prosegue in direzione del centro abitato di Sant'Angelo in Pontano, prosegue su detta strada fino all'incrocio posto in prossimità di quota 452.2 m.s.l.m. e svolta in direzione nord est verso case Rieti e quindi prosegue in direzione Nord prima sul torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant'Angelo in Pontano e Falerone e quindi nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad incrociare il 'Fosso Bagnere' da qui si risale il versante sullo spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all'incrocio con la S.P. 44, a questo punto il confine risale il versante lungo lo spartiacque fino ad incrociare la SP 61 in prossimità del tornante collocato precisamente sulla curva di livello posta a quota 342.6 m.s.l.m. prosegue su questa strada provinciale in direzione del centro abitato di Loro Piceno, oltrepassato il centro abitato il confine prosegue lungo la stessa strada fino all'incrocio con la Strada Provinciale Picena 78 in località Passo Loro.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere una densità di almeno 2500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva a ettaro, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», di cui all'art. 1, è di 11 T.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo alcolimetrico volumico naturale minimo:

Vino	%Vol.
«San Ginesio» rosso	10,5
«San Ginesio» vernaccia spumante	9,5

La resa massima dell'uva in vino finito - per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e per conseguire l'equilibrio di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione della tipologia «San Ginesio» rosso devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato nel precedente art. 3.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia «San Ginesio» vernaccia spumante devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3 e nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km 2,5 in linea d'aria dal confine della zona di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«San Ginesio» rosso:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«San Ginesio» vernaccia spumante secco:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rubino con riflessi da violacei a granati;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: caratteristico, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

zuccheri riduttori: da 17 gr/l a 35gr/l;

«San Ginesio» vernaccia spumante dolce:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rubino con riflessi da violacei a granati;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: caratteristico, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori: minimo 50 gr/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «San Ginesio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Ginesio» può essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 3. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.

06A02748

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'Istituto Nelson Mandela State International School Berlin.

Con decreto dirigenziale 6 marzo 2006 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Nelson Mandela State International School Berlin.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

06A02754

ANAS S.P.A.

Provvedimento autorizzativo finale del progetto S.S. 291 «Della Nurra», lavori di realizzazione del collegamento veloce tra Sassari ed Alghero e l'aeroporto di Fertilia, da realizzarsi nei comuni di Sassari - Olmedo - Alghero, in provincia di Sassari, presentato da Anas S.p.a.

Con la nota prot. n. 12665 del 20 dicembre 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — servizio integrato infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna — sede coordinata di Cagliari, ha formalmente acclarato l'intesa Stato-Regione decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 art. 3 (ex art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977) e art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 nella regione autonoma della Sardegna, riguardante il Progetto definitivo definito S.S. 291 - Della Nurra - lavori di realizzazione del collegamento veloce tra Sassari ed Alghero e l'Aeroporto di Fertilia, in provincia di Sassari, presentato da Anas S.p.a, Compartimento della viabilità per la Sardegna, con le raccomandazioni e prescrizioni contenute nel verbale relativo alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei servizi del 28 giugno 2005.

Il testo integrale della nota è disponibile per la consultazione presso gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sede coordinata di Cagliari, viale Colombo n. 40 - Cagliari e presso gli uffici dell'Anas S.p.a. - Compartimento della viabilità per la Sardegna - via Biasi n. 27 - Cagliari.

Detto provedimento può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

06A02750

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante: «Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80». (Decreto pubblicato nel S.O. n. 13/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2006).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato S.O., a pag. 13, prima colonna, all'art. 39, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al sesto comma del novellato art. 41, dove è scritto "... nelle forme di cui all'articolo 37-*bis*, *quarto* comma.»", leggasi: "... nelle forme di cui all'articolo 37-*bis*, *terzo* comma.»".

06A02889

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601066/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00